



## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA



### NUOVO ACCORDO PER LA CONSULENZA

DI **CIRO DE SIO** - DIRETTORE REGIONALE AGGIUNTO

EDITORIALE

Venerdì 17 marzo è stata sottoscritta una rilevante integrazione al Protocollo d'intesa tra la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, gli Ordini dei Dottori Commercialisti e l'Unione Regionale Collegi Ragionieri dell'Emilia Romagna.

L'integrazione al protocollo, già sottoscritto tra le stesse parti rispettivamente nel 1995 e nel 1998 con l'impegno congiunto di assicurare la corretta ed uniforme applicazione delle norme tributarie, promuovere la semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi e migliorare l'efficienza dell'azione svolta dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, attiene alla materia specifica della consulenza giuridica.

In sede di sottoscrizione del documento gli intervenuti hanno concordemente sottolineato la circostanza che il protocollo del 1995 è stato il primo in assoluto a livello nazionale e che a distanza di ben oltre dieci anni conserva intatta la propria validità, abbisognando in questo periodo solo di integrazioni dovute a mutate o sopravvenute norme di riferimento ed alle conseguenti prassi operative (vedasi al riguardo l'integrazione avutasi nel 2003 in materia di assistenza e da ultimo quella in materia di consulenza giuridica).

Ma quali sono le ragioni e quali i contenuti dell'integrazione concordata il 17 marzo u.s.?

Per consulenza giuridica in generale si intende l'attività interpretativa finalizzata all'individuazione del corretto trattamen-

to fiscale di una determinata fattispecie, che può ulteriormente distinguersi in:

- attività interpretativa di carattere generale, che si estrinseca principalmente attraverso circolari predisposte dalle strutture centrali dell'Agenzia e rivolte alla generalità dei contribuenti, degli operatori e degli uffici;

- pareri relativi a specifiche fattispecie applicative sollecitati da soggetti interessati a conoscere l'orientamento dell'Amministrazione.

Tale ultima attività può ulteriormente suddividersi in consulenza giuridica a seguito di interpello, che è quella ricorrente e normale, e consulenza giuridica non collegata ad interpello, che è meno ricorrente e normalmente fornita allorché l'interpello non è configurabile o ammissibile.

Le tipologie di interpello disciplinate dalla norma sono oramai svariate; oltre all'interpello ordinario di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, (Statuto dei diritti del contribuente), annoveriamo ulteriori tipologie di interpello, caratterizzate da una propria specificità in ragione della materia trattata, quali, l'interpello sul consolidato nazionale (art. 124 del TUIR), l'interpello sul

#### SOMMARIO

<b>Editoriale</b> <i>di</i> <b>Ciro De Sio</b> Nuovo accordo per la consulenza	pag. 1
<b>D'Attualità</b> <i>di</i> <b>Giovanni Ferraiù</b> L'impugnazione del diniego di condono: problemi aperti fra prassi ministeriale, giurisprudenza e dottrina	pag. 4
<i>di</i> <b>Antonello Montanari</b> Il trust	pag. 6
<i>di</i> <b>Chiara Battistini</b> Gli strumenti finanziari partecipativi nella riforma del diritto societario	pag. 9
<i>di</i> <b>Domenico Lanuto</b> Lavori in corso su ordinazione (o opere in corso di esecuzione). Valutazione contabile e fiscale pag.	12
<b>Dalla Direzione Regionale</b> <i>di</i> <b>Giancarlo Cagnani</b> Agevolazioni fiscali relative alla registrazione di atti e provvedimenti inerenti i procedimenti di divorzio e di separazione tra coniugi, con particolare riferimento all'eventuale tassazione per masse plurime degli atti di divisione della comunione legale (I parte)	pag. 7
<b>Dal Coder</b> <i>di</i> <b>Cinzia Borghi</b> Il vaso di pandora	pag. 9

consolidato mondiale (art. 132 del TUIR), l'interpello sulle partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari (art. 113 del TUIR), l'interpello C.F.C. (art. 167 e 168 del TUIR), l'interpello utili da partecipazione (art. 47, comma 4, del TUIR), l'interpello per avvalersi della participation exemption (art. 87, comma 1, lett. c, del TUIR), l'interpello per le detassazioni dei dividendi (art. 89, comma 3, del TUIR), l'interpello antielusivo (art. 21 della legge n. 413 del 1991), l'interpello per la deducibilità dei componenti negativi (art. 11, comma 13, legge n. 413 del 1991), e le istanze di disapplicazione della normativa antielusiva (art. 37 bis, comma 8, DPR n. 600 del 1973).

Relativamente all'interpello ordinario di cui all'art. 11 dello Statuto le vigenti disposizioni normative e regolamentari hanno compiutamente previsto e disciplinato le cause di inammissibilità dell'istanza, distinte poi dalla prassi amministrativa in cause di inammissibilità assoluta e cause di inammissibilità non assoluta.

Le cause di inammissibilità non assoluta si verificano quando l'istanza di interpello manca di alcuno dei seguenti requisiti:

- dati identificativi del contribuente o del legale rappresentante;
- descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza;
- preventività (mancante quando il contribuente ha già posto in essere il comportamento giuridicamente rilevante relativo alla norma oggetto di interpello);
- indicazione del domicilio del contribuente;
- sottoscrizione.

Alcune delle cause di inammissibilità sopra viste sono espressamente sanabili (ed in particolare quelle relative all'identificazione e legittimazione del soggetto istante), mentre le restanti non esimono l'Agenzia dall'esaminare la questione prospettata, essendosi previsto – anche a livello di programmazione delle attività in sede convenzionale – l'impegno da parte di quest'ultima di procedere comunque all'esame di merito e di fornire l'interpretazione richiesta, con la specificazione dei motivi che hanno determinato l'inammissibilità dell'interpello.

Le cause di inammissibilità assoluta, invece, non consentono di procedere all'esame di merito delle istanze e si verificano nei seguenti casi:

- istanze presentate da professionisti ai quali non sia stata conferita procura generale o speciale dal contribuente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 del DPR n. 600/1973;
- istanze presentate da professionisti in relazione a questioni prospettate in via generale ed astratta;

● reiterazioni di istanze di interpello già esaminate;

● istanze prive del requisito della preventività, in quanto ad esempio concernenti rilievi già formalizzati dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza a seguito di attività di controllo sostanziale o formale.

Al fine comunque di consentire ai professionisti di conoscere il punto di vista dell'Amministrazione in ordine a tematiche di interesse generale, l'Agenzia delle Entrate con proprie risoluzioni e circolari ha autorizzato le Direzioni regionali, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con le Associazioni professionali, a definire apposite intese affinché dette richieste di parere (quelle relative a questioni prospettate in via generale ed astratta) siano convogliate presso gli organi di rappresentanza delle relative Associazioni di categoria e degli Ordini professionali e da questi eventualmente riproposte alle Direzioni regionali. A tale scopo viene raccomandato alle Direzioni regionali di invitare le Associazioni e gli Ordini stessi a sensibilizzare i propri iscritti affinché desistano dall'intrattenere rapporti diretti con l'Agenzia ed indirizzino le proprie richieste direttamente all'Associazione o all'Ordine di appartenenza.

In tale contesto si inquadra il protocollo del 17 marzo ove preliminarmente vengono ribaditi i concetti fin qui esposti in ordine a:

● l'istituto dell'interpello che “costituisce lo strumento principale attraverso il quale si esplica, nei confronti della generalità dei contribuenti, l'attività interpretativa o di consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate, tesa ad individuare il corretto trattamento tributario delle fattispecie di volta in volta prospettate”;

● la consulenza giuridica, nel cui ambito la trattazione dei quesiti viene giustificata esclusivamente per quei soggetti che, in virtù delle loro caratteristiche, non sono legittimati ad avvalersi del diritto di interpello, ma esprimono interessi di rilevanza diffusa, quali gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria;

● la competenza esclusiva della Direzione Regionale, o, nei casi più complessi, della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, a fornire la consulenza giuridica, intesa quale interpretazione di disposizioni di natura tributaria, riconducibile o meno all'interpello. Viene poi ribadito che i professionisti sono legittimati a presentare richieste di parere, per conto dei loro clienti, solo attraverso l'istituto dell'interpello. Conseguentemente le istanze da essi presentate dovranno recare le generalità, il codice fiscale e il domicilio del soggetto nel cui interesse viene richiesto il parere e, a pena di inammissibilità assoluta,

dovranno essere corredate dell'apposita procura conferita dal cliente.

In mancanza di tali elementi, la Direzione Regionale non potrà fornire alcuna risposta scritta al professionista nell'ambito della generale attività di consulenza giuridica.

Diversamente, i professionisti potranno proporre le problematiche di carattere generale che attengono all'interpretazione di norme tributarie solo attraverso l'Ordine professionale di appartenenza ed esclusivamente alla Direzione Regionale. Al fine di razionalizzare e meglio coordinare le richieste, evitando duplicazioni ed indirizzando l'impegno operativo sulle questioni maggiormente significative, gli Ordini dei Dottori Commercialisti e l'Unione Regionale Collegi Ragionieri si impegnano a filtrare le richieste di parere ed a trasmettere quelle di interesse generale ad una Commissione paritetica, che provvederà ad esaminare le richieste ed a sottoporle con proprio parere ai competenti Uffici Fiscalità della Direzione Regionale.

La Commissione, già istituita con provvedimento del Direttore Regionale dott. Villiam Rossi, ha sede presso la Direzione Regionale ed è composta da 10 membri, di cui 5 nominati dalla Direzione Regionale, 3 nominati dai Dottori Commercialisti e 2 nominati dai Ragionieri. Il coordinatore della Commissione è nominato dalla Direzione Regionale

La Commissione, che chi scrive ha il compito di coordinare, definirà le modalità di funzionamento ed è composta per la Direzione dai sigg. Matteo Cotroneo (vice coordinatore), Rita Longo, Silvia Mezzetti, Daniela Miceli e Mario Santoro; per l'Ordine dei Dottori Commercialisti dai sigg. Giorgio Antonioni, Gianluca Bandini e Guido Pedrini; per l'Unione Regionale Collegi Ragionieri dai sigg. Luigia Lumia e Ferdinando Maiese.

Seguono, poi, nel protocollo impegni reciproci in ordine all'informazione da parte della Direzione Regionale, nei confronti degli Ordini e dell'Unione, degli orientamenti interpretativi assunti ed alla comunicazione da parte di questi ultimi ai propri iscritti degli orientamenti assunti dalla Direzione Regionale, come pure l'impegno di tutti i firmatari ad organizzare congiuntamente seminari e/o convegni su argomenti di carattere generale o sulle novità di carattere tributario.

Sembra pacifico che l'impegno alla divulgazione, anche come successione temporale, sia riferito solo alla determinazione finale della Direzione e non anche al parere espresso dalla Commissione paritetica, che se del caso potrà essere allegato ma mai divulgato prima della determinazione finale.

Nulla viene detto, infine, nel protocollo in ordine a quali tempi debbano essere osservati per la definizione e divulgazione degli orientamenti interpretativi assunti.

Al riguardo si ritiene che la Commissione nell'adottare un proprio regolamento possa prevedere tempi medi di esame, che comunque costituiranno ipotesi di lavoro interne non altrimenti formalizzabili, attesa anche la dipendenza dalla complessità, dalla numerosità e dalla novità assoluta o meno dei pareri, circostanze queste ultime da correlare anche al tempo che i singoli membri potranno di volta in volta dedicare.

Tempi certi sono, invece, previsti per le determinazioni finali della Direzione Regionale, che si ritiene possano aggirarsi, salvo casi particolari, in media tra i 90 ed i 120 giorni (il primo relativo al termine che già la circolare n. 99/E del 18 maggio 2000 assegnava per la risposta in tema di consulenza giuridica ed il secondo relativo al termine per la risposta all'interpello), da calcolare dalla data in cui la Commissione paritetica sottopone alla Direzione le richieste di consulenza corredate dal proprio parere.

**Protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna e l'Unione Regionale Collegi Ragionieri dell'Emilia Romagna in materia di consulenza giuridica.**

La Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna e l'Unione Regionale Collegi Ragionieri dell'Emilia Romagna, nella consapevolezza che il miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria deve essere perseguito anche attraverso la proficuità e la trasparenza dei rapporti tra l'amministrazione medesima e gli organi professionali, e in attuazione dei punti da 1 a 6 dei protocolli sottoscritti tra le stesse parti, rispettivamente nel 1995 e nel 1998, fermo restando quanto previsto nei precedenti protocolli, definiscono uno specifico protocollo d'intesa.

L'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente" ha introdotto l'istituto dell'interpello che costituisce lo strumento principale attraverso il quale si esplica, nei confronti della generalità dei contribuenti, l'attività interpretativa o di consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate, volta ad individuare il corretto trattamento tributario delle fattispecie di volta in volta prospettate.

La trattazione dei quesiti nell'ambito della consulenza giuridica è giustificata esclusivamente per quei soggetti che, in virtù delle loro caratteristiche, non sono legittimati ad avvalersi del "diritto di interpello", ma esprimono interessi di rilevanza diffusa, quali gli ordini professionali e le associazioni di categoria.

L'attività di consulenza, che si sostanzia nell'interpretazione di disposizioni di natura tributaria, riconducibile o meno "all'interpello", è riservata alla competenza esclusiva della Direzione Regionale o, nei casi più complessi, della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

I professionisti sono legittimati a presentare direttamente alla Direzione Regionale richieste di parere, per conto dei loro clienti, secondo le regole proprie dell'istituto dell'interpello, ovvero possono proporre le tematiche di carattere generale che attengono all'interpretazione di norme tributarie solo attraverso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza.

Allo scopo di evitare la reiterazione di quesiti di analogo contenuto gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna e l'Unione Regionale Collegi Ragionieri dell'Emilia Romagna si impegnano a filtrare le richieste di parere ed a trasmettere quelle di interesse generale ad una Commissione paritetica che provvederà ad esaminare le richieste ed a sottoporle alla Direzione Regionale con proprio parere.

La Commissione, che avrà sede presso la Direzione Regionale, è composta da 10 membri, di cui 5 nominati dalla Direzione Regionale, 3 nominati dai Dottori Commercialisti e 2 nominati dai Ragionieri. Il Coordinatore della Commissione è nominato dalla Direzione Regionale.

La Direzione Regionale si impegna ad informare gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna e l'Unione Regionale Collegi Ragionieri dell'Emilia Romagna degli orientamenti interpretativi assunti.

Gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna e l'Unione Regionale Collegi Ragionieri dell'Emilia Romagna si impegnano a comunicare ai propri iscritti gli orientamenti assunti dalla Direzione Regionale.

La Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna e l'Unione Regionale Collegi Ragionieri dell'Emilia Romagna si impegnano ad organizzare congiuntamente seminari,

convegni su argomenti di carattere generale o sulle novità di carattere tributario.

Bologna, 17 marzo 2006

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI DI  
BOLOGNA  
dott. Gianfranco Tomassoli

IL DIRETTORE REGIONALE  
DELL'EMILIA ROMAGNA  
dott. Villiam Rossi

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI DI  
FERRARA  
dott. Susanna Giuriatti

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI DI  
FORLÌ-CESENA  
dott. Luigi Lamacchia

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI DI  
MODENA  
dott. Claudio Gandolfo

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI DI  
PARMA  
dott. Massimo Trasatti

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI DI  
PIACENZA  
dott. Michele Guidotti

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI DI  
RAVENNA  
dott. Daniele Diamanti

IL CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI DI  
REGGIO EMILIA  
dott. Fabrizio Bagni

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI DI  
RIMINI  
dott. Bruno Piccioni

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE  
REGIONALE COLLEGI RAGIONIERI  
DELL'EMILIA ROMAGNA  
rag. Giosué Boldrini

# L'IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI CONDONO: PROBLEMI APERTI FRA PRASSI MINISTERIALE, GIURISPRUDENZA E DOTTRINA

DI GIOVANNI FERRÀ – PRESIDENTE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA

D'ATTUALITÀ

## Gli atti autonomamente impugnabili

In base all'art. 19, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 546/1992, il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari costituisce uno degli atti normativamente previsti come autonomamente impugnabili, insieme agli altri che in via tassativa sono elencati nello stesso comma 1 dell'art. 19. Tale impostazione è conforme alla configurazione dello stesso processo tributario, strutturato come giudizio di impugnazione di atti provvedimenti che di conseguenza ne circoscrivono l'oggetto alla pretesa fatta valere dall'Ufficio a mezzo dell'atto impugnato.

Coerentemente con l'opzione normativa dalla quale emerge chiaramente il carattere impugnatorio anche dell'atto con il quale l'Ufficio provvede a respingere la domanda di condono e di definizione agevolata dei rapporti tributari, l'art. 16, comma 8 della legge n. 289/2002, in tema di chiusura delle liti fiscali pendenti, stabilisce che il diniego di definizione può essere "impugnato" dall'interessato dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Tale formulazione normativa denota all'evidenza che anche per l'art. 16, comma 8, citato, il diniego di condono costituisce sicuramente atto autonomamente impugnabile e che il mezzo dell'impugnazione non può che assumere la forma del ricorso avverso l'atto medesimo, secondo le regole generali.

## Il diniego di condono nella giurisprudenza

Anche la giurisprudenza di merito che finora si è occupata della problematica in esame ha ritenuto che il ricorso avverso il diniego di condono, avente carattere pregiudiziale rispetto a quello introduttivo del giudizio di merito, costituisce "un atto del tutto autonomo che non consente di ravvisare tra i due procedimenti alcun rapporto di incidentalità che ne consenta la contestuale trattazione, questa presupponendo l'identità del provvedimento impugnato". Di conseguenza è stato deciso che se viene impugnato il diniego di definizione della lite pendente ex art.

16, legge n. 289/2002, il processo riguardante tale diniego e quello relativo alla lite originaria devono essere trattati separatamente e il processo originario va sospeso sino alla definizione di quello relativo al diniego di condono. (In tal senso, cfr. Comm. Trib. Reg. Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, n. XXXV, sentenza 22/07/2004, n. 86, Pres. Rel. Marchetti, in GT, Riv. Giur. Trib. n. 2/2005, pag. 167, con nota favorevole di G. Ferrà; e in Corr. Trib. n. 40/2004, pagg. 3155 e segg. con nota di C. Glendi).

A tal riguardo, però, giova rammentare il diverso avviso recentemente espresso dalla Corte Suprema con la sentenza n. 5092 del 9 marzo 2005 (in Corr. Trib. n. 24/2005, pag. 1911) nella parte della motivazione in cui afferma che se la lite è in corso, la richiesta di condono si inserisce in essa come fatto estintivo della controversia e in questo caso il diniego di condono non rappresenta "l'oggetto di un giudizio autonomo, ma si inserisce in un processo già iniziato quale causa di cessazione della materia del contendere: viene cioè a porsi come un giudizio incidentale".

Tale orientamento della Cassazione è stato giustamente criticato da C. Glendi nel commento alla stessa sentenza, osservando che l'affermazione sarebbe esatta con riferimento ai vecchi condoni, rispetto ai quali il diniego di condono non doveva esplicitarsi in un atto provvedimento autonomamente impugnabile e quindi dava adito ad una questione meramente incidentale all'interno del giudizio principale. Pertanto, l'insigne Autore conclude nel senso che, viceversa, la legge n. 289/2002 stabilisce che il diniego di condono, avente natura provvedimento, "è atto autonomamente impugnabile e come tale forma oggetto di apposito giudizio, distinto da quello riguardante la lite principale e in rapporto di pregiudizialità rispetto ad esso".

## Il diniego di condono e l'orientamento ministeriale

In conflitto con la giurisprudenza e la dottrina sopra citate, si pone la nota del

20 ottobre 2005, n. 64/59 Prot. del Ministero dell'Economia e delle Finanze la quale afferma che il diniego di definizione della controversia pendente dinanzi alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali "va contestato nel medesimo giudizio con la presentazione di un atto di integrazione dei motivi di ricorso, secondo quanto stabilito dall'art. 24 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546 (produzione di documenti e motivi aggiunti)".

La stessa nota contraddittoriamente precisa inoltre che per i ricorsi pendenti davanti alla Corte di Cassazione, il diniego va impugnato davanti alla Corte stessa, "ma con autonomo ricorso con il quale va anche chiesta la riunione con la controversia pendente".

La nota ministeriale raccomanda alle Agenzie delle Entrate di esplicitare nelle "avvertenze" degli avvisi che chi vuole contestare il diniego "deve impugnarlo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992", davanti al giudice presso il quale pende la lite per la quale è stata chiesta la definizione; nel contempo dispone che le segreterie delle commissioni tributarie forniscano informazioni puntuali e adeguate in tal senso a quanti si presentino allo sportello ricezione dandone diffusione con ogni mezzo, anche mediante affissione.

L'orientamento ministeriale, come sopra sinteticamente enunciato, non appare giuridicamente condivisibile e lo stesso è sicuramente censurabile sia nella forma che nella sostanza, tanto che la Presidenza della Commissione Provinciale di Bologna ha già preso posizione contraria allo stesso orientamento, criticandolo dal punto di vista tecnico-giuridico e richiedendo al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di prendere posizione sulla interpretazione ministeriale di che trattasi, posto che con la stessa sono messe in discussione importanti e fondamentali prerogative della giurisdizione tributaria.

## I motivi del dissenso. Conclusioni

Sotto il profilo formale non si può prescindere dal rilevare che la nota ministeriale in rassegna, se anche è formalmente

indirizzata alle segreterie delle Commissioni Tributarie, sostanzialmente la stessa va ad incidere sulla gestione di affari giurisdizionali di esclusiva competenza del giudice tributario, costituendo vera e propria ingerenza nell'esercizio autonomo della giurisdizione tributaria, rispetto alla quale deve escludersi ogni competenza ministeriale.

Invero, inopportuno e illegittimamente la nota ministeriale, rivolgendosi al personale di segreteria addetto alla ricezione degli atti, dà allo stesso disposizioni nel senso di considerare i ricorsi avverso il diniego di condono quali motivi aggiunti, ex art. 24 del D. Lgs. n. 546/1992, rispetto al ricorso principale afferente la lite per la quale è stato richiesto il condono e di fornire al riguardo le opportune informazioni.

Infatti, i fautori di tale tesi non si rendono conto che, in caso di ottemperanza alla illegittima disposizione, il personale medesimo, ove, ai fini della impugnazione del diniego anzidetto, venisse presentato alla ricezione un vero e proprio ricorso, ex artt. 18 e segg. D. Lgs. n. 546/1992, commetterebbe una grave violazione, non solo con riferimento ai propri compiti istituzionali e alle proprie competenze, ma anche con riguardo al fondamentale principio della domanda e della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 99 c.p.c., applicabile anche nel processo tributario in forza del generale richiamo di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992. E' indubbio, infatti, sotto tale profilo, che solo al giudice deve essere riconosciuto l'incondizionato potere di qualificazione della domanda, sulla base sia della sua formulazione letterale che del contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alla finalità che la parte intende raggiungere. (Cfr. Cass. n. 5829/1995; Cass. n. 4720/1996; Cass. n. 6354/1996). Ma, dal punto di vista della questione di merito sollevata dalla nota ministeriale di che trattasi e contrariamente a quanto dalla stessa affermato, giova ribadire che nell'ambito di autonomia, ancorché strumentale dei due giudizi, quello di impugnazione del diniego di condono, escluso ogni rapporto di mera incidentalità con quello principale sulla lite pendente, deve essere definito di carattere pregiudiziale, dovendo la relativa controversia essere decisa con sentenza e con l'efficacia del giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c.; talché appare altrettanto corretta l'affermazione che il giudizio principale sul rapporto tributario cui afferisce l'istanza di definizione, va comunque soggetto a sospensione, ex artt. 39 del D. Lgs. n. 546/1992 e 295 c.p.c., fino

all'esito del giudizio pregiudiziale avente ad oggetto il diniego di condono, costituendo esso l'antecedente logico e giuridico dell'altro giudizio. (Cfr. Cass. 20 gennaio 2003, n. 733, in Mass. Giust. Civ. 2003, 136; Cass. 30 luglio 2001, n. 10414, in Foro It. 2002, I, 1451; Cass. n. 7813/1997, citata, in Codice del processo tributario, IPSOA, 2003, a cura di G. Ferrà, sub art. 39, D. Lgs. n. 546/1992, pag. 716; nonché CTR Emilia-Romagna sent. 8 luglio 2004, n. 86 e ord. 31 maggio 2004, n. 9, citate).

Sulla base di quanto sopra enunciato, discende la evidente infondatezza giuridica della tesi ministeriale, la quale, omettendo di considerare, sotto il profilo strettamente processuale, il rapporto esistente fra il processo di impugnazione del diniego di definizione della lite pendente e il processo relativo alla lite originaria, ha erroneamente ritenuto che l'impugnazione del diniego di condono possa essere inquadrata quale integrazione dei motivi del ricorso principale, introduttivo, però, della ben diversa e distinta controversia sul rapporto giuridico d'imposta. Infatti, la norma vigente, stabilendo che il diniego di condono è atto autonomamente impugnabile e che come tale forma oggetto di un apposito giudizio, distinto da quello riguardante la lite principale, rispetto alla quale si pone in rapporto di pregiudizialità, postula che le due controversie non possono essere trattate e decise congiuntamente atteso, fra l'altro, che nel processo tributario è esclusa l'ammissibilità di sentenze non definitive (art. 35, ultimo comma del D. Lgs. n. 546/1992); di guisa che, come correttamente deciso dalla citata CTR emiliana, va disposta la separazione della causa pregiudiziale da quella pendente sul rapporto tributario, ove risultassero riunite nello stesso procedimento.

Invero, sotto il profilo testé evidenziato appare fin troppo evidente che la controversia relativa al diniego di condono implica che il giudice debba decidere in via pregiudiziale la questione sulla ammissibilità della domanda di definizione, avente anch'essa natura tributaria e quindi come tale appartenente alla cognizione dello stesso giudice tributario.

Talché, come già in altra sede dal sottoscritto precisato, *"essendovi impugnativa della parte sul diniego, si verifica la trasformazione della questione pregiudiziale in causa pregiudiziale che il giudice tributario ha il potere-dovere di decidere con l'efficacia del giudicato (art. 34 c.p.c.). In tal caso, la questione pregiudiziale, anche se si trasforma in causa pregiudiziale, costituisce pur sempre un*

*passaggio obbligato dell'iter logico-giuridico che conduce alla decisione sulla domanda principale e come tale non può costituire oggetto di un giudizio autonomo, senza che possa essere risolta incidentalmente entrando a far parte dell'oggetto del giudizio principale, sub specie di integrazione dei motivi del medesimo. Sulla base del carattere di pregiudizialità e dello stretto vincolo di strumentalità fra l'impugnativa del diniego di condono e il giudizio principale dipendente dall'esito dell'impugnativa medesima appare, pertanto, giuridicamente plausibile la ratio della norma speciale e, quindi, la scelta del legislatore di attribuire la competenza sul diniego della domanda di agevolazione "all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite"; in tal guisa facendo applicazione del vecchio principio chiovendiano per cui, in mancanza (come nel caso deciso dalla citata CTR emiliana) dei presupposti dell'accertamento incidentale, il giudice della questione principale è anche giudice della questione pregiudiziale, così come il giudice dell'azione è anche il giudice dell'eccezione."* (Cfr. G. Ferrà, Rapporti fra il processo di impugnazione per diniego di definizione delle liti pendenti e quello relativo alla lite originaria, in GT, Riv. Giur. Trib. n. 2/2005, pagg. 170 e segg.; nonché C. Glendi, in commento alla citata Cass. n. 5092/2005, in Corr. Trib. n. 24/2005, pag. 1915).

In conclusione, non sembra esagerato affermare che la nota ministeriale in rassegna finisce con lo stravolgere consolidati e ben noti principi di diritto processuale, dal momento che la stessa mostra di ignorare che la questione relativa all'accoglimento o meno della domanda di condono riveste rilevanza pregiudiziale rispetto a qualsiasi decisione inerente al merito del rapporto tributario controverso, senza che nel rapporto tra processo principale dipendente che può riprendere il suo corso e l'impugnativa del diniego della definizione agevolata possa ravvisarsi un qualsiasi nesso di incidentalità, tale da giustificare la contestuale trattazione, costituendo l'impugnativa medesima un atto avente un rilievo del tutto autonomo. (Cfr. in tal senso: CTR Emilia-Romagna sent. 8 luglio 2004, n. 86 e ord. 31 maggio 2004, n. 9 sulla necessità di trattazione separata dei due processi, in GT, Riv. Giur. Trib. n. 2/2005, pagg. 167 e segg., con commento favorevole di G. Ferrà; nonché Cass. n. 7813/1997, in Codice del processo tributario, IPSOA, 2003, a cura di G. Ferrà, sub art. 39, D. lgs. 546/1992, pag. 716).

## Premessa

In Italia il *trust* (o meglio i *trusts* come nel prosieguo si evidenzierà) deve la sua nascita e la sua fortuna al Prof. Maurizio Lupoi che nel suo pregevole volume "Trusts" ha delineato e spiegato in maniera estremamente precisa e chiara cosa esso può rappresentare per la realtà giuridica italiana.

## Che cos'è il Trust

Il *trust* è un istituto di tradizione anglosassone che ha acquisito un diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento grazie alla *Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento* adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata dall'Italia con la legge 9 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

Il nostro ordinamento, contrariamente a quello di tipo anglosassone, ammette, però, solo i *trusts* volontariamente istituiti (i così detti "*trusts interni*").

Si è utilizzato il termine "i trusts" perché esiste una varia tipologia di *trusts* che evidenzia una delle caratteristiche più pregnanti di tale istituto e cioè la sua versatilità.

Possono, infatti, esserci "trusts di scopo", "trusts discrezionali", "trusts caritatevoli", "trusts di garanzia" e molti altri.

In sostanza non esiste un solo tipo di *trust* ma tanti *trusts* secondo le necessità delle parti.

Con l'atto istitutivo di *trust* una persona fisica (o giuridica), chiamato *disponente*, trasmette ad un altro soggetto, chiamato *trustee*, dei beni affinché li gestisca per uno scopo prestabilito e nell'interesse di terzi, chiamati *beneficiari*.

I beni ricevuti dal *trustee* non diventano di proprietà di quest'ultimo, ma restano separati dai suoi beni personali.

In pratica il *trust* si fonda su di un rapporto di fiducia fra il *disponente* e il *trustee* posto che i beni usciti dal patrimonio personale del *disponente* vengono segregati a favore del *trustee* che provvederà ad amministrarli nell'interesse dei *beneficiari* e a trasferirli a questi ultimi se previsto nei patti dell'atto istitutivo.

Diversamente dal negozio fiduciario, con l'atto di *trust* il *disponente* perde definitivamente la proprietà del bene.

## L'adeguamento della legislazione italiana

La legge n. 364/1989, in vigore dal 1° gennaio 1992, non ha introdotto una norma di diritto positivo disciplinante l'istituto in questione, ma ha semplicemente regolamentato gli effetti giuridici di costituzione dei *trusts* mediante il rinvio ad una legge straniera.

Nella costituzione dei *trusts* risulta, quindi, estremamente importante il riferimento alla legge applicabile (che non può essere quella italiana perché non esiste) poiché, se citata a sproposito, può causare la nullità dell'atto.

## La necessità di costruire dei trusts legalmente e fiscalmente corretti

I possibili effetti distorsivi del *trust* possono avere implicanze di carattere tributario, penale e civile.

Si pensi all'ipotesi di costituzione di un *trust* al fine di mettere in salvo il patrimonio dalle pretese creditorie dell'Amministrazione finanziaria oppure impedire o differire la tassazione dei proventi che si sono generati nel *trust* mediante la collocazione della sede del *trust* in un paradiso fiscale.

Si pensi anche all'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 che considera reato l'alienazione simulata o il compimento di atti fraudolenti sui propri beni o su quelli altrui quando l'ammontare complessivo delle imposte supera euro 51.645,69.

In sostanza, la costituzione di un *trust* con evidenti effetti fraudolenti, qualora venga ravvisato il dolo specifico, potrebbe rientrare nelle fattispecie sopra indicate.

Nel caso, poi, di costituzione di un *trust* che confligge con le norme imperative dell'ordinamento italiano, queste prevarranno sulla legge straniera citata ed applicabile.

Si pensi alla costituzione di un *trust* con l'intento di ledere la quota spettante agli eredi legittimari del disponente.

Relativamente agli aspetti tributari, l'Agenzia delle Entrate ha già disconosciuto degli atti di *trusts* - considerando gli atti quali mandati senza rappresentanza - poiché nella specie il *disponente* aveva conservato, di fatto, il pieno controllo sulla gestione del *trust* o perlomeno una rilevante influenza sul *trustee*.

## Casi di possibile utilizzo (lecito) del trust

Numerose sono le possibilità di dar corso ad un atto di *trust*.

Si segnalano, per esempio, le seguenti che hanno già formato oggetto di applicazione pratica:

*trust* per la segregazione di un bene immobile a favore di un fratello disabile;

*trust* per la segregazione di beni immobili a favore di nipoti minorenni per la salvaguardia del loro futuro;

*trust* per la segregazione di più beni immobili a favore di due o più figli;

*trust* per la segregazione di un bene immobile a favore di un figlio in ipotesi di separazione legale dei coniugi;

*trust* per la segregazione di una collezione di beni mobili di rilevante valore a favore di un nipote disposta con testamento dal de cuius;

*trust* per la segregazione di somme di danaro, titoli e/o strumenti finanziari in genere necessari per il mantenimento futuro di terzi in evidenti difficoltà economiche;

*trust* per la segregazione di quote od azioni societarie per l'uniformità del diritto di voto in funzione di un patto di sindacato;

*trust* per la segregazione di quote od azioni societarie per la gestione unitaria delle partecipazioni;

*trust* per la segregazione di beni immobili a garanzia degli obbligazionisti;

*trust* per la segregazione di somme di danaro a garanzia del puntuale e corretto adempimento di procedure concorsuali;

*trust* per la segregazione di somme di denaro a garanzia di un istituto di credito, erogatore di un mutuo.

## Conclusioni

La scelta del *trust* ".....come modello di operazione economica (così si esprime il Prof. Galgano)" sta interessando sempre di più gli studiosi del diritto civile e tributario mentre ai pratici (come dottori commercialisti, avvocati e notai) resta l'onere di tradurre in pratica l'istituto qui brevemente esaminato senza, però, utilizzarlo in maniera superficiale ed illecita.

Sarebbe, in tal caso, la fine del *trust*.

# AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI INERENTI I PROCEDIMENTI DI DIVORZIO E DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'EVENTUALE TASSAZIONE PER MASSE PLURIME DEGLI ATTI DI DIVISIONE DELLA COMUNIONE LEGALE (Prima parte)

DI GIANCARLO CAGNANI

DALLA DIREZIONE REGIONALE

## SOMMARIO:

1. Riferimenti normativi
2. Natura dei negozi effettuati in occasione della separazione personale e del divorzio
3. Imposta di registro
4. Altre imposte correlate: ipotecaria, catastale ed Invim
5. Gli interventi additivi della Corte Costituzionale
6. Prassi: la circolare n. 49/E del 16 marzo 2000
7. Distinzione tra vicende traslative autonome e dipendenti dal procedimento

### 1 - Riferimenti normativi

Attualmente la registrazione degli atti e provvedimenti inerenti i procedimenti di divorzio e di separazione tra coniugi è disciplinata da due soli articoli di legge: l'art. 8 lettera f) della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e l'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio).

Art. 8 tariffa parte prima D.P.R. n. 131/1986:

*Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:*

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi: modifica di tali condanne o attribuzioni

#### Imposta in misura Fissa

Art. 19 legge 6 marzo 1987, n. 74

19. 1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Ormai completamente superata la legge 10 maggio 1976, n. 260, con la quale il legislatore dettò una prima regolamentazione tributaria delle sentenze di separazione e di scioglimento del matrimonio introducendo l'articolo unico di detta legge come "Interpretazione autentica dell'art. 8 della tariffa, allegato A, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale". disponendo che:

"Le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale, ancorché portanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, nonché quelle che modificano tali condanne o attribuzioni, si intendono sottoposte all'imposta di registro, prevista in misura fissa dall'art. 8, lettera e), della tariffa, allegato A, parte I, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634."

Il trattamento agevolativo ex art. 8, lettera f) da non considerarsi tecnicamente come "agevolazione fiscale" in quanto inserito nel corpo della legge, trovava la sua giustificazione, come sostenuto anche dall'Amministrazione finanziaria, sul presupposto che i trasferimenti tra coniugi a causa di separazione, non costi-

tuivano né erano rivelatori di capacità contributiva fosse- ro i medesimi avvenuti sia a titolo oneroso che gratuito. La dottrina sollevò immediatamente varie critiche rile- vando varie anomalie che derivavano da tale normati- va, ed eccependo principalmente che:

- erano ignorate le attribuzioni effettuate a causa della separazione di fatto (in quanto le agevolazioni erano previste in presenza di intervento del giudice (art. 8);
- non equiparava nel trattamento di favore gli atti privati o notarili che avessero lo stesso oggetto e ragguin- gessero gli stessi effetti di quelli giudiziari (art. 8);
- le agevolazioni erano riferite esclusivamente all'im- posta di registro, trascurando le altre imposte proporzionali o progressive sui trasferimenti che potevano gravare tali attribuzioni (imposte ipotecaria, catastale e INVIM - artt. 8 e 19);
- infine, (art. 19) le attribuzioni effettuate in dipenden- za del divorzio erano più favorevoli di quelle effettua- te in dipendenza della separazione.

### 2 - Natura dei negozi effettuati in occasione della separazione personale e del divorzio

Invero, i trasferimenti compiuti in ambito di separazio- ne/divorzio, di natura patrimoniale, normalmente costi- tuiscono una fattispecie negoziale del tutto singolare, in quanto generalmente sono a titolo gratuito - e quindi non classificabili come negozi a titolo oneroso - ma poichè è assente lo spirito di liberalità (= *animus donandi*) non sono nemmeno classificabili come donazioni.

Prescindendo dal motivo - giuridicamente irrilevante - che conduce i coniugi a disporre del loro patrimonio al momento della separazione/divorzio, per una esatta individuazione del negozio può essere determinante la causa, ancorché esterna o remota, che può tendere a soddisfare interessi anche non patrimoniali.

Pertanto i negozi che ne scaturiscono, "per costituire, regolare, o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale" (art. 1321 c.c.) potranno avere natura traslativa o dichiarativa, potranno essere identificati a titolo oneroso o a titolo gratuito a seconda se i coniugi abbiano inteso porre in essere una divisione, una vendita, una donazione o altro.

Resta comunque una piena autonomia negoziale da parte dei coniugi, salvo ovviamente il controllo del giudice del rispetto degli interessi della prole e di norme inderogabili.

### 3 - Imposta di registro

Ovviamente, anche a questa tipologia di negozi, l'im- posta di registro andrà applicata secondo i principi generali che regolano la tassazione degli atti, ed in particolare l'art. 20 della D.P.R. n. 131/1986 in base al quale "L'imposta è applicata secondo la *intrinsic* natura e gli effetti giuridici degli atti ... anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente."

Pertanto, qualora i coniugi stipulino un qualsiasi atto di disposizione del proprio patrimonio (compravendi- ta, divisione, transazione, donazione o altro) di cui la separazione o divorzio costituisca motivo dovranno scontare le normali imposte previste per tale tipologia di contratti, mentre se tali negozi sono intimamente connessi alla separazione, che risulta esserne la causa, i medesimi avranno il trattamento fiscale agevolato secondo la loro natura e i loro effetti.

Le agevolazioni ex art. 8 lettera f) tariffa, secondo una stretta interpretazione letterale, erano riservate alle attribuzioni fra coniugi contenute in atti giudiziari, non erano estendibili a scritture private o notarili, salvo che tali scritture non fossero in attuazione specifica di una statuizione dell'atto giudiziario.

Veniva inoltre presa in esame l'espressione "*comunio- ne fra i coniugi*" disquisendo se con tale espressione si volesse intendere la sola comunione legale; ma la pre- valente dottrina, argomentando sia la mancata specifì- cazione, sia il disinteresse mostrato dal legislatore per la capacità contributiva emergente al momento delle attribuzioni in sede di separazione, riteneva applicabi- li le agevolazioni anche alla comunione convenziona- le o ordinaria.

Non mancano tuttavia autorevoli opinioni contrarie; la stessa Suprema Corte, con sentenza n. 15231 del 3 dicembre 2001 giudicando su una fattispecie di divi- sione di "*bene acquistato dagli stessi coniugi, in regi- me di separazione dei beni e quindi un bene discipli- nato dalla comunione ordinaria di cui all'articolo 1100 c.c. e segg.*" argomentava:

"Il codice civile prevede quale effetto naturale della separazione tra i coniugi lo scioglimento automatico della comunione di un bene acquistato in regime di separazione dei beni è solo occasionalmente generato dall'atto di separazione personale, senza esserne il naturale contenuto patrimoniale. I coniugi infatti potrebbero legittimamente mantenere il regime di comunione ordinario, pur se separati.

In tal senso depone l'esame del testo dell'art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, che parla di attribuzione di beni già facenti parte di comunione tra i coniugi, con un richiamo evidentemente solo alla comunione caratterizzata dal rapporto coniugale fra le parti, di cui all'art. 159 c.c. e segg. Pertanto il det- tato dell'art. 19 della L. n. 74 del 1987 non può esse- re esteso alla presente fattispecie, ma deve essere limi- tato a quegli effetti patrimoniali tra i coniugi discipli- nati dall'art. 159 c.c. e segg. Se così non fosse è intu- tivo che atti di diversa natura si presterebbero facil- mente ad intenti elusivi".

Priva di rilevanza - stante la soppressione dell'imposta di successione e donazione disposta con l'art. 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 - è ormai la disputa rela- tiva all'eventuale applicazione dell'art. 26 della legge di registro, laddove prevedeva, ai soli fini fiscali, una presunzione *juris et de jure* (poi divenuta *juris tantum* a seguito della sentenza 22-25 febbraio 1999, n. 41, della Corte Costituzionale) di donazione per i trasferi- menti di immobili in linea retta o tra coniugi.

### 4 - Altre imposte correlate: ipotecaria, catastale ed Invim

Altre considerazioni vennero effettuate sull'estensibi- lità della agevolazione, contenuta nella sola legge di registro, alle altre imposte cui normalmente soggiaci- ciono i trasferimenti immobiliari "trascrizione, catasto e INVIM allora vigente".

Anche se non mancarono interpretazioni diverse, si argomentò che essendo la norma contenente tratta- mento di favore contenuta - soltanto - nel testo della legge di registro, da considerarsi secondo le normali categorie interpretative come norma speciale o ecce- zionale, l'agevolazione non poteva estendersi, per via analogica, ad altre imposte regolate da diverse norme. In proposito l'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 stabilisce, per tutti gli atti, i documenti e i provvedi- menti relativi, "*L'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa*".

In un primo tempo l'applicazione di tale agevolazione era limitata:

- ai soli procedimenti di divorzio (e non anche a quel- li di separazione);
- alle sole imposte di bollo e registro in quanto

l'espressione "ogni altra tassa" non poteva essere riferita alle imposte, ipotecarie, catastali e INVIM, trattandosi appunto di imposte e non di tasse.

Le cennate interpretazioni dell'art. 8 tariffa lettera f) e dell'art. 19, simmetriche e convergenti, risultavano dunque aver raggiunto una loro coerenza: infatti ai sensi di ambedue le normative emergeva che l'unica imposta di trasferimento agevolata era l'imposta di registro, mentre restavano dovute le imposte di trascrizione, catasto e INVIM, anche se ciò comportava l'assurdo per cui le assegnazioni tra coniugi effettuate con certe modalità erano considerate irrilevanti, ai fini della capacità contributiva, per l'imposta di registro, mentre se venivano effettuate con altre modalità diventavano indicative di capacità contributiva oltre che per le imposte ipotecarie, catastali ed INVIM anche per l'imposta di registro.

##### 5 - Gli interventi additivi della Corte Costituzionale

Ma tale costruzione, a suo tempo sostenuta anche dall'Amministrazione finanziaria è stata oggetto di una lunga interpretazione evolutiva, dovuta sia ad un affinamento della dottrina, che, soprattutto ad una serie di pronunciamenti della magistratura nelle sue massime espressioni, che ha comportato una progressiva estensione dell'ambito di applicazione delle agevolazioni applicabili agli atti e provvedimenti che intervengono a causa di divorzio o separazione.

Di notevole interesse è la sentenza n. 3107 della Commissione Tributaria Centrale che, pronunciandosi a sezioni unite il 4 giugno 1998, riteneva applicabile l'imposta di registro in misura fissa non soltanto alle attribuzioni patrimoniali ai coniugi separati disposte con sentenza ma anche ai verbali di conciliazione redatti in sede giudiziale, in quanto l'art. 8 parla genericamente di "atti dell'autorità giudiziaria". Ma ben maggior impatto hanno avuto le sentenze della Corte Costituzionale n. 176 del 1992 e n. 154 del 10 maggio 1999. Con la prima era stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987 nella parte in cui non comprendeva nell'esenzione dai tributi anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione, affermando che le stesse "... impongono di accogliere le questioni di legittimità costituzionale (...) in termini più ampi, in relazione alla totalità dei tributi oggetto dell'esenzione".

Ma in particolare la sentenza n. 154 del 10 maggio 1999 che ha stabilito in modo chiaro e diretto l'illegittimità della L. 6 marzo 1987, n. 74 (riforma della disciplina del divorzio), nella parte in cui all'art. 19 non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi (imposte di registro, ipotecaria e catastale, bollo e, in passato, INVIM sugli atti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione). Infatti i giudici della Corte, nell'individuare il parallelismo, le analogie e la complementarietà funzionale dei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione personale dei coniugi, hanno concluso che "il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione".

##### 6 - Prassi: la circolare n. 49/E del 16 marzo 2000

L'Amministrazione finanziaria ha recepito gli effetti di tale pronuncia con la circolare 16 marzo 2000, n. 49/E stabilendo che: "Riepilogando si può, quindi, affermare che a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi torna applicabile l'esenzione prevista dal più volte citato art. 19 della legge n. 74/1987 in quanto il limite in esso contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fino dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte

Costituzionale (art. 136 della Costituzione).

Conseguentemente il disposto dell'art. 8, lettera f), non risulta più applicabile in quanto superato dalla sentenza della Corte Costituzionale di cui si tratta.

Con la medesima circolare l'Amministrazione finanziaria combinando gli esiti interpretativi delle due sentenze stabiliva inoltre l':

1. esenzione per tutti i tributi indiretti: appare evidente che le due richiamate sentenze della Consulta sanciscono l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale nei due procedimenti (separazione e divorzio) attribuendo all'art. 19 della legge n. 74/1987, come già detto, una ampia valenza esentativa in ordine alla totalità dei tributi interessati, assumendo come intento del legislatore di non aggravare con oneri tributari i procedimenti de quo;

2. irrilevanza del regime patrimoniale dei coniugi: considerato che il disposto dell'art. 8, lett. f), della Tariffa, parte prima, allegata al già citato Testo Unico stabilisce il regime di favore per lo "... scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti ... attribuzioni di beni patrimoniali già facenti parte di comunione fra coniugi; ...", sembra utile precisare che ai fini dell'agevolazione in parola non ha alcuna rilevanza il regime patrimoniale dei coniugi; ciò in quanto fin dal momento della separazione personale la comunione patrimoniale si scioglie (art. 191 c.c.) e quindi necessariamente non risulta influente per il trattamento fiscale delle attribuzioni patrimoniali conseguenti al divorzio;

3. estensione delle agevolazioni agli atti posti in esecuzione degli atti giudiziari: va da sé che lo stesso trattamento di favore (esenzione) deve essere applicato anche agli atti posti in essere in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione, purché tali accordi risultino formalizzati nel provvedimento di separazione e ad esso connessi, in quanto l'art. 19 dispone per "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ...".

##### 7 - Distinzione tra vicende traslative autonome e dipendenti dal procedimento

Definita così la disciplina generale, si tratta di stabilire, in concreto, a quali atti, documenti o provvedimenti tale normativa è in concreto applicabile.

È, infatti, indubbio che nella disciplina generale dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali le vicende traslative intercorse tra coniugi, coniugi in via di separazione, già separati, o tra divorziati sono ordinariamente assoggettate al tributo. Cioè, la regola generale è quella dell'imponibilità, non vi sono eccezioni ricollegabili ad uno status della persona per i trasferimenti a carattere oneroso. La distinzione tra vicende traslative dipendenti o autonome, in relazione ai procedimenti di separazione personale e di divorzio, ha dunque una rilevanza sistematica in materia di imposte sui trasferimenti e deve essere tenuta nella debita considerazione in tutte le ipotesi in cui intervengono trasferimenti della proprietà di immobili, o di diritti reali sugli stessi, non dipendenti dal procedimento. Questa distinzione rileva anche per i trasferimenti immobiliari a carattere gratuito, e sussiste anche dopo la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni: i trasferimenti immobiliari per donazione, se fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, tra i quali rientra il divorziato, sono assoggettati alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante al beneficiario è superiore a 350 milioni di lire. Risulta dunque indispensabile, per usufruire delle agevolazioni, l'intervento giudiziale. Le pattuizioni, che possono intercorrere tra coniugi durante il matrimonio in vista della separazione o ad essa contestuali o successive si pongono perciò al di fuori dell'esenzione se non sono dipendenti da un procedimento di separazione personale o di divorzio, oppure da procedimenti esecutivi e cautelari indicati dalla legge. Resta comunque estranea alle agevolazioni la separazione di fatto, finché in essa non vi è intervento del giudice, anche se ciò comporta problemi d'incostituzionalità. L'agevolazione è dunque oggettiva, relativa cioè non ai soggetti, bensì alla situazione di fatto agevolata, identificabile nel procedimento giurisdizionale che deve

essere impiegato per conseguire l'effetto attinente allo status personale dei coniugi, cui il procedimento è mirato e rispetto al quale assumono carattere dipendente ed eventuale le sistemazioni di ordine patrimoniale che gli istituti civilistici disciplinano. Pertanto, si intendono per vicende traslative dipendenti dal procedimento quelle che rispondono ad un criterio di tipicità legale, in cui, cioè, si realizzano obblighi tipici a contenuto patrimoniale che sono effetto eventuale dei procedimenti di separazione e di divorzio, dunque, obblighi connessi all'affidamento dei figli, al loro mantenimento, a quello del coniuge, infine al godimento della casa familiare.

A tal proposito vedasi la sentenza della Cassazione, n. 6065 del 12 maggio 2000 ove si afferma che è investito "un problema rilevante, perché suscettibile di soluzione in senso favorevole ai contribuenti, qualora risulti che la cessione medesima rientri nell'ambito delle disposizioni impartite dal giudice del divorzio per riequilibrare le posizioni economiche dei coniugi dopo lo scioglimento del matrimonio o per regolare in unica soluzione l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile. In tal caso, infatti, opererebbe l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa contemplata dall'art. 19, della L. n. 74 del 1987 (nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 29 aprile 1999), per tutti i provvedimenti giudiziali resi nelle cause di divorzio o di separazione dei coniugi".

È, cioè, centrale nella motivazione la circostanza che il trasferimento immobiliare sia "inerente all'adempimento di doveri discendenti dalla separazione o dal divorzio", in ordine sia alla ratio legis, sia all'incostituzionalità che si profilerebbe, a fronte di una diversa interpretazione della legge, "per l'irragionevolezza di un trattamento fiscale diversificato a seconda che si ottemperi ai predetti doveri con la cessione di immobili ovvero di somme di denaro od altri mobili".

Si può ritenere che il giudice costituzionale ha stabilito che sono esenti da tributo solo le vicende traslative dipendenti dal procedimento, cioè, quelle in cui si realizzano obblighi patrimoniali tipici, effetto giuridico eventuale del procedimento stesso. Pertanto, anche un atto notarile di trasferimento di beni immobili o di diritti reali sugli stessi, in quanto attuativo degli obblighi patrimoniali tipici che sono effetto del procedimento, ricade nella fattispecie esentata, purché sussista una dipendenza dell'atto notarile dal procedimento, nel senso che gli effetti traslativi del medesimo devono costituire adempimento degli obblighi patrimoniali tipici connessi alla statuizione principale sullo status personale dei coniugi. Quindi, non è sufficiente che gli atti traggano motivo od occasione nella separazione personale o nel divorzio dei coniugi. Un atto di divisione tra coniugi, non integra la fattispecie esente, salvo che su determinati beni, che realizzino uno dei suddetti obblighi tipici. Resta ferma, dunque, per la divisione la disciplina di assoggettamento al tributo, nonché l'equiparazione alla vendita dei relativi conguagli. Analogo problema si pone in termini simili per la divisione giudiziale dei beni in comunione legale. Per essere esentata, occorre che trovi il suo presupposto negli effetti della separazione personale consistenti nello scioglimento della comunione legale e nell'adempimento di obblighi patrimoniali tipici. Posto il primo effetto, per il secondo è necessario che l'attribuzione ad uno dei coniugi dell'intero bene, realizzati, ad esempio, l'obbligo di mantenimento dell'altro coniuge. Il Dipartimento delle Entrate, con la circolare 2 settembre 1999 n. 2/99/99111763 ha ritenuto di individuare la discriminante sul "rapporto di connessione causale con la separazione o con il divorzio", con ciò facendo discendere dall'elemento della causalità l'inapplicabilità della disciplina di favore agli accordi patrimoniali assunti in vista di procedimenti di separazione o di divorzio, ma anteriormente ad essi. Nell'ipotesi di omologa di accordi di separazione consensuale con contenuto eterogeneo, non ricadono nell'esenzione le attribuzioni patrimoniali che rispondono ad una mera autonomia contrattuale dei coniugi, ossia che non soddisfino l'obbligo connesso all'affidamento dei figli, al loro mantenimento, a quello del coniuge o, infine, al godimento della casa familiare.

Le tematiche trattate sono state approfondite in saggi e articoli vari, in particolare, dai seguenti autori: *Giorgio Gavelli, Matteo Matteucci, Antonio Piccolo, Paola Tarigo, Cesare Alberto Forestieri, Daniele Batti, Paolo Giunchi, Sergio Vaglio, Francesco Schiavon e Cristina Santini*. Questo lavoro sarebbe risultato meno articolato senza il proficuo scambio di opinioni con la dottoressa *Katia Bolognese*.

**Da un po' di tempo ci chiediamo che cosa pensano i lettori del Sole24 Ore, di Italia Oggi e del Mondo quando leggono gli articoli che vedono protagonisti i vertici del Consiglio Nazionale e di Aristeia. E soprattutto ci domandiamo preoccupati se l'immagine che i vertici nazionali comunicano agli italiani non si sovrapponga poi, nell'immaginario collettivo, con quella di tutti gli altri dottori commercialisti...**

## **CONTROLLO CONTABILE: INTERVIENE IL CODER**

Nell'estate del 2005 il CODER ha costituito una Commissione di studio composta, oltre che dal Presidente Daniele Diamanti, da un delegato per ogni Ordine Provinciale, a cui è stato affidato il compito di studiare la natura giuridica, l'ambito e le modalità applicative del controllo contabile delle società di capitali alla luce della riforma del diritto societario. La Commissione nel marzo del 2006 ha

approvato il documento, che è ricco di spunti di riflessione per tutti i soggetti che applicano od interpretano il diritto societario. Un manuale che può rappresentare un supporto nell'iter di formazione delle delibere assembleari delle società di capitali, ed una guida nelle scelte per l'affidamento del controllo contabile al Collegio Sindacale, al Revisore esterno, all'adozione di un nuovi statuti. Il Documento, disponibile sui siti Internet degli Ordini aderenti al CODER, si basa sull'assunto che sia giuridicamente riconoscibile una coincidenza di significato fra la revisione contabile, quale concetto emergente dalle disposizioni del TUF del 1998, ed il controllo contabile definito dal nuovo art. 2409 *bis* c.c.. Partendo da un'analisi particolareggiata del quadro normativo e dei "Principi Contabili" nazionali ed internazionali, l'elaborato si focalizza sull'attività di controllo contabile nelle società chiuse. Si segnalano le considerazioni svolte nel para-

grafo intitolato "Le peculiarità del soggetto incaricato del controllo", circa le rilevanti differenze sul piano pratico e sul piano giuridico fra l'attività di controllo contabile svolta dal revisore esterno e quella svolta dal Collegio Sindacale. Il Documento si conclude con un suggerimento di applicazione generalizzata dei principi di revisione, riconoscendone nella versione attualmente in vigore, di diretta derivazione ISA (International Standards of Auditing), una natura non strettamente procedurale, e richiamando una serie di considerazioni che si basano sull'esperienza del professionista per adattare i principi alle specifiche realtà delle piccole e medie imprese. Un testo che evidenzia l'importanza degli attuali principi di revisione, e che sottolinea il netto distinguo fra le tecniche e le procedure di revisione, mettendo così in luce l'elevata componente professionale espressa dal Collegio Sindacale.

# GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

DI CHIARA BATTISTINI – DOTTORE IN ECONOMIA E LEGISLAZIONE PER L'IMPRESA  
UNIVERSITÀ BOCCONI – MILANO

D'ATTUALITÀ

*1. Premessa.* Il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, ha incisivamente riformato il Libro Quinto del Codice Civile e, quindi, la disciplina delle società, con particolare riferimento alle società di capitali.

Tra le numerose modifiche apportate, appare di notevole rilevanza quella contenuta nell'articolo 2346, sesto comma, che consente l'emissione di strumenti finanziari partecipativi dotati di diritti patrimoniali e amministrativi. L'innovazione in esame è dettata dai principi ispiratori della riforma stessa che - legge di delega n. 366/2001 - pone, fra l'altro, come finalità di carattere generale il "perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese anche attraverso il loro accesso ai mercati interni ed internazionali dei capitali" (art. 2, primo comma, lett. a))

*1.1 La disciplina antecedente la riforma.*

Prima della riforma gli strumenti finanziari partecipativi non erano contemplati dalla legge. Il codice civile del 1942 conferiva alle società di capitali la possibilità di reperire risorse finanziarie essenzialmente attraverso due vie: il capitale proprio, sotto forma di azioni o quote, o il finanziamento di terzi, secondo varie forme tecniche, "due figure tipiche dai contorni tendenzialmente rigidi"<sup>1</sup>. L'intervento del legislatore oltre a modificare la regolamentazione degli istituti già esistenti ha colmato il vuoto normativo nel quale si erano inseriti strumenti atipici.

*2. Gli strumenti finanziari partecipativi. Nozione.* Il termine "strumenti finanziari" acquisisce la specificazione "partecipativi" dalla rubrica della Sezione Quinta che, infatti, è intitolata "Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi". Il puntuale riferimento normativo è importante ai fini

dell'inquadramento sistematico dell'istituto in esame. Si rileva infatti che esso viene collocato nella sezione dedicata alle azioni e la sua - scarna - previsione legislativa è contenuta in un comma - il sesto - di un articolo - il 2346 - dedicato alla emissione delle azioni. Questi elementi confermano due immediate considerazioni. In primo luogo siamo in presenza di strumenti che hanno come finalità fondamentale la raccolta di mezzi per lo sviluppo delle attività societarie; inoltre, connessi con i diritti economici o, per meglio dire, patrimoniali, esistono anche diritti di natura partecipativa o amministrativa tali da coinvolgere il titolare nella vita societaria, con contenuti attenuati rispetto a quelli propri del socio azionista ma pur sempre previsti e garantiti a livello statutario. La necessità di una previsione statutaria di detti strumenti è giustificata dal fatto

<sup>1</sup>M. NOTARI, *Le categorie speciali di azioni e gli strumenti finanziari partecipativi*, in AA.VV., *Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statuari*, Milano, IPSOA, 2003, p. 46.

che essi comportano l'attribuzione di diritti patrimoniali, ma soprattutto amministrativi, che possono in parte limitare l'autonomia dei soci e il loro potere decisionale.

**2.1 Gli apporti.** Come chiaramente evidenziato dalla norma di riferimento, il primo elemento caratterizzante l'istituto in esame è l'apporto da parte di soci o di terzi, anche di opera o servizi. Oggetto di apporto potranno quindi opportunamente essere anche diritti reali o di godimento, così come beni immateriali, *know how*, garanzie personali o reali per i debiti della società, obbligazioni negative, quali, ad esempio, l'obbligo di non concorrenza<sup>2</sup>. In questo modo si consente alle società di utilizzare anche attività che non possono formare oggetto di conferimento stante il divieto posto dalla seconda direttiva comunitaria<sup>3</sup>.

Di certo, nell'ambito di questa particolare fattispecie, l'apporto consiste in una contribuzione effettuata dal sottoscrittore senza che questa dia luogo di per sé ad un credito restitutorio a carico della società. La rilevazione di questo aspetto si coniuga con la considerazione che la legge non pone limiti quantitativi all'emissione degli strumenti finanziari partecipativi come invece avviene per le obbligazioni<sup>4</sup>. La forma "anche" contenuta nella norma di riferimento<sup>5</sup> lascia intendere che ben possano essere emessi strumenti finanziari a fronte di conferimento di denaro o di beni; tuttavia, saranno verosimilmente proprio le opere o i servizi o i due elementi insieme a ricorrere più frequentemente in veste di apporto.

Il concetto di apporto di opera implica un dubbio in ordine alla sua suscettibilità di assumere la configurazione di lavoro subordinato con possibili elusoni della disciplina giuslavoristica; a tale riguardo sono stati rilevati punti di contatto con la figura dell'associato in partecipazione apportante opera<sup>6</sup>.

All'apporto tornano applicabili i consueti criteri generali quali l'esatta indi-

viduazione, misurabilità ed effettività dello stesso, la sua attitudine a divenire "proprio" della società emittente, la sua capacità ad essere valutato in termini economici e di rendimento.

In quanto costituito da opere e servizi, nei casi previsti l'apporto deve avere anche caratteristiche di durata nel tempo, di periodicità ovvero di possibilità di riproduzione o di frequenza. L'apporto potrà pertanto essere puntuale oppure ripetuto nel tempo o periodicamente.

In ogni caso tali apporti non possono essere imputati a capitale. Questo è confermato non solo dall'impossibilità di imputare a capitale opere e servizi (art. 2342 c.c.), ma anche dal confronto con il principio tassativamente indicato al quinto comma dell'articolo 2346 dove si stabilisce che "in nessun caso" il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale.

Si configura in questo modo una contrapposizione tra "conferimenti" imputati a capitale e "apporti" non imputati a capitale<sup>7</sup>. La circostanza che gli apporti in esame sono effettuati dietro rilascio di strumenti finanziari - e non sono quindi imputati a capitale - fa sì che per la relativa stima non sia necessaria alcuna perizia giurata, non essendo in discussione l'integrità del capitale<sup>8</sup>.

**2.2. Diritti patrimoniali.** Sicuramente i diritti patrimoniali non possono mancare<sup>9</sup>, affermazione questa supportata dalla locuzione "o anche" posta dal legislatore tra i diritti patrimoniali e quelli amministrativi. La determinazione dei diritti patrimoniali è completamente svincolata dall'individuazione di elementi essenziali e quindi è prevedibile una serie di diritti potenzialmente infinita. Esempi che si possono ipotizzare sono "diritti con natura di interessi, di partecipazione all'utile, di restituzione del capitale in tutto o in parte, di partecipazione alla distribuzione di eccedenze patrimoniali sia durante la

vita della società, sia alla sua liquidazione, così come qualsiasi altra forma di remunerazione, garantita o aleatoria, dell'investimento"<sup>10</sup>.

Altro diritto patrimoniale di notevole importanza che però presenta numerose problematiche è il diritto alla quota di liquidazione allo scioglimento della società. In tal caso l'apporto deve essere stato patrimonializzato al momento della sottoscrizione degli strumenti finanziari in questione caratterizzandosi in questo modo come capitale di rischio e non di debito.

**2.3 Diritti amministrativi.** L'ampiezza dei poteri riconosciuti all'autonomia statutaria nella definizione dei contenuti degli strumenti finanziari partecipativi trova riscontro anche riguardo alla determinazione dei diritti amministrativi spettanti ai sottoscrittori con l'unico limite posto dallo stesso articolo 2346 c.c., l'esercizio di voto.

Per quanto riguarda il divieto di voto in Assemblea ordinaria, interviene l'articolo 2351 c.c. il quale dispone che "gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo Statuto, la nomina di un componente indipendente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Sorveglianza o di un Sindaco".

Per il resto ogni diritto è potenzialmente prevedibile dallo Statuto al quale viene riconosciuta massima libertà.

**2.4 Competenza all'emissione e legge di circolazione.** Anche le modalità e condizioni di emissione sono contenute nello Statuto. Su tali premesse è il Consiglio di Amministrazione a decidere della quantità e del momento di effettiva emissione degli strumenti finanziari partecipativi, anche se non vi è dubbio che lo Statuto possa riservare tale competenza agli azionisti. Per la delibera di emissione non è richiesta la forma notarile, né l'iscrizione nel

<sup>2</sup>F. MAGLIULO, *Le categorie di azioni e strumenti finanziari nella nuova s.p.a.*, Milano, IPSOA, 2004, p. 39; AA.VV., *Società per azioni (artt. 2346-2379-ter c.c.) in La riforma del diritto societario a cura di G. LO CASCIO*, Milano, Giuffrè Editore, 2003, p.11; M. NOTARI, *op. cit.*, p. 51.

<sup>3</sup>L'art. 7 di tale direttiva (n. 77/91/CEE del Consiglio) recita: "Il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Tali elementi dell'attivo non possono, tuttavia, essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazioni di servizi".

<sup>4</sup>F. MAGLIULO, *op. cit.*, p. 29.

<sup>5</sup>Cfr. sesto comma art. 2346 c.c. "...a seguito dell'apporto ... anche di opere o servizi ...".

<sup>6</sup>La giurisprudenza ha tuttavia in questo caso delimitato le zone di competenza - Sentenza Corte di Cass., 23 gennaio 1999, N. 655.

<sup>7</sup>AA.VV., *Società per azioni (artt. 2346-2379-ter c.c.)*, in *La riforma del diritto societario a cura di G. LO CASCIO*, Milano, Giuffrè Editore, 2003, p. 11; A. SERRA, *Le forme di finanziamento*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, Milano, Giuffrè Editore, 2004, p. 23.

<sup>8</sup>F. MAGLIULO, *op. cit.*, p. 38.

<sup>9</sup>M. NOTARI, *op. cit.*, p. 67.

<sup>10</sup>M. NOTARI, *op. cit.*, p. 67; M. LAMANDINI, *Società di capitali e struttura per finanziaria: spunti per la riforma*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 139; E. DESANA, *Le azioni e il diritto di voto*, in *La riforma delle società. Profili della nuova disciplina*, a cura di S. AMBROSINI, Torino, Giappichelli, 2003, p. 124; A. BARTALENA, *Strumenti partecipativi e finanziari delle società di capitali*, in *La riforma del diritto societario a cura di D. CERRI*, Pisa, EDIZIONIPLUS, 2004, p. 144.

Registro delle imprese.

Il legislatore non pone limiti quantitativi: è la società a determinare l'ammontare dell'emissione secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio presso il pubblico nel rispetto delle norme del D. Lgs. n. 385/1993 – TUB. Così come per l'emissione, anche la legge di circolazione degli strumenti dell'articolo 2346 c.c. è lasciata all'autonomia privata, che è libera di determinare se gli strumenti emessi possano circolare o meno e, se sì, con quali metodi. Gli strumenti potrebbero essere trasferibili, potrebbero non esserlo affatto, o si potrebbero fissare limitazioni alla circolazione. Affinché la circolazione sia possibile, gli strumenti devono essere incorporati in veri e propri titoli di credito nominativi, al portatore o all'ordine. E' possibile anche non dar luogo ad una materiale emissione con iscrizione su uno specifico registro, ovvero ancora è possibile la circolazione in forma dematerializzata ex art. 28 D. Lgs. n. 213/1998<sup>11</sup>.

L'inciso contenuto nell'articolo 2346 "se ammessa" sta ad indicare che la circolazione possa anche essere completamente vietata. E' facile immaginare che gli strumenti finanziari partecipativi possano essere difficilmente trasferibili qualora l'apporto ad essi collegato sia costituito da una prestazione di opera o servizio. In questo caso la prestazione può avere carattere personale e quindi rendere il possessore degli strumenti non fungibile.

**2.5 I rimborsi.** La questione dei rimborsi dipende sostanzialmente dalla causa sottostante l'emissione e dalla conseguente appostazione nel passivo dello stato patrimoniale. A riguardo nulla è indicato dal legislatore e, di conseguenza, ogni ipotesi in relazione a questo punto può essere ritenuta valida. In base alle caratteristiche attribuite dallo Statuto al titolo si profileranno diverse categorie di strumenti con differenti caratteristiche di rischio connesso. In base a queste ultime risulterà più corretto iscrivere tali titoli tra il passivo reale o all'interno del patrimonio netto, prendendo a riferimento il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Se l'emissione ha la funzione di finanziamento allora al sottoscrittore dovrebbe essere riconosciuto il diritto al rimborso del capitale; altrimenti il portatore degli strumenti finanziari partecipa a tutti gli effetti al rischio di impresa senza che gli venga riconosciuto un diritto di restituzione.

Indipendentemente dalla rilevazione nell'ambito del passivo o del netto dell'apporto ricevuto, secondo quanto appena specificato, l'apporto dovrà necessariamente essere rilevato nell'attivo patrimoniale. Si ritiene che ciò avverrà secondo la sua natura, trovando collocazione tra le immobilizzazioni (voce B ex art. 2424 c.c.) con ulteriore specificazione tra le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie (rispettivamente B-I, B-II, B-III ex art. 2424 c.c.). Peraltro, nel sistema uscito dalla riforma, non esistono più dubbi circa la possibilità di iscrizione all'attivo del bilancio di qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica. In ogni caso dovrà essere data ampia attuazione alla disposizione recata dal punto 19) dell'articolo 2427 c.c. che impone l'accurata descrizione nella nota integrativa degli strumenti finanziari partecipativi emessi.

Un problema ulteriore si pone nel caso di prestazioni di opere o servizi. Innanzi tutto si deve valutare se la concreta fattispecie prevede un obbligo di restituzione o di debito a carico della società emittente. In questa ipotesi, dovrà essere iscritta nell'attivo di stato patrimoniale, nella macroclasse B-I-7, la valorizzazione della prestazione dedotta in contratto, ovvero una sua stima o una sua attualizzazione. In contraria ipotesi, molto più probabile, nessuna rilevazione contabile a livello patrimoniale dell'apporto deve essere effettuata. Naturalmente, il costo per le prestazioni d'opera e servizi sarà imputato nel conto economico secondo l'ordinario principio della competenza di cui all'art. 2423-bis, punto 3), del codice civile. In relazione al citato punto 19) dell'articolo 2427 c.c. si dovrà effettuare la dovuta descrizione direttamente nella nota integrativa. In questo caso il rimborso sarà impossibile per la stessa natura dell'apporto.

Problematico risulta anche il caso degli apporti che si "consumano" nella gestione dell'operazione sottostante alla emissione degli strumenti finanziari: si pensi ad esempio alla prestazione di opera o di attività, così come al caso di conferimento di un diritto di durata temporanea (brevetto, diritto di usufrutto). È chiaro che, in tali casi, nessun rimborso avverrà: di questa circostanza si sarà tenuto conto nella fase di programmazione dell'iniziativa e, di conseguenza, il valore apportato che, in tutto o in parte, non viene restituito alla scadenza contrattuale sarà stato eviden-

temente prelevato nel corso del rapporto tramite rendimenti periodici.

**5. Conclusioni.** Si ritiene che gli strumenti finanziari partecipativi rappresentino un *tertium genus* che si colloca fra le azioni e le obbligazioni saldando di fatto il *gap* normativo ed economico esistente fra loro. Il legislatore ha così fornito un quadro di riferimento nel quale collocare anche strumenti in precedenza definiti "aticipi".

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi avverrà verosimilmente in casi in cui il sottoscrittore sia in qualche modo collegato alla gestione, soprattutto per effetto di prestazioni d'opera o servizi: anche l'eventuale apporto di beni non è fatto in previsione di un mero rendimento finanziario degli stessi ma nell'ambito di iniziative imprenditoriali.

Ancora, si può fondatamente ritenere che tali strumenti possano trovare applicazione in numerosi rapporti tra società di proprietà pubblica e privati, per esempio per l'esecuzione di impianti e opere con successiva attribuzione a termine dei relativi proventi, oppure nel conferimento a privati di incarichi per la gestione di specifici settori o servizi in contropartita al conferimento della necessaria opera.

Infine, gli strumenti in esame potranno essere emessi da società private che intendano sviluppare specifiche attività e settori nell'ambito della più generale gestione e che, allo scopo, necessitino di specifici apporti; è prevedibile anche il caso che l'emissione di strumenti finanziari partecipativi abbia luogo rispetto a quella azionaria per differenziare la compagine societaria in rapporto alla diversa presenza di alcuni soci nella gestione o per meglio utilizzare i regimi fiscali applicabili, sfruttando gli spazi di possibili arbitraggi fiscali.

In definitiva, si può affermare che, successivamente all'entrata in vigore della riforma del 2003, l'ordinamento societario italiano si è allineato con gli ordinamenti dei principali paesi occidentali. Certo, per aumentare la competitività delle società italiane non è sufficiente introdurre nuovi strumenti per la raccolta di capitali o di apporti: a simili iniziative deve necessariamente seguire un elevato livello di informativa societaria in modo da aumentare la trasparenza per attrarre la fiducia degli investitori finanziari, soprattutto a favore degli emittenti di piccole e medie dimensioni<sup>12</sup>.

<sup>11</sup>F. MAGLIULO, *op. cit.*, p. 69.

<sup>12</sup>U. TOMBARI e P. LAROMA JEZZI, *Strumenti partecipativi con poteri di influenza*, in *Il Sole-24 Ore*, 3/06/2005, p. 27.

# LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE (o OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE). VALUTAZIONE CONTABILE E FISCALE

DI DOMENICO LANUTO – DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

## Descrizione

I lavori in corso su ordinazione (o opere in corso di esecuzione) hanno per oggetto beni approntati appositamente per il committente, secondo le specifiche tecniche da questi richieste, con esclusione dei beni che normalmente l'impresa produce per il magazzino e vende successivamente (Principio contabile nazionale n. 23). Può trattarsi di lavori:

- di durata ultrannuale (ossia con durata superiore a 12 mesi);
- di durata infrannuale (con durata inferiore a 12 mesi).

## Iscrizione in bilancio

Le opere in corso di esecuzione sono iscritte nell'attivo di bilancio nell'apposita voce 3 "Lavori in corso su ordinazione" della sottoclasse I "Rimanenze" della classe C "Attivo circolante".

Gli eventuali acconti che l'impresa riceve per l'esecuzione delle opere devono essere iscritti nel passivo nella voce 6 "Acconti" della classe D "Debiti".

Nel conto economico i corrispettivi di commessa vengono rilevati nella voce I "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" della classe A "Valore della produzione", mentre le rimanenze di fine esercizio vengono iscritte nell'apposita voce 3 "Variazione dei lavori in corso su ordinazione" della stessa classe (in tale voce va rilevata la differenza tra le rimanenze finali e le rimanenze iniziali, con segno positivo se le rimanenze finali superano quelle iniziali, ovvero con segno negativo se le rimanenze iniziali superano quelle finali).

I costi sostenuti per la realizzazione dell'opera vengono iscritti nelle varie voci della classe B "Costi della produzione" secondo la loro natura (costi per materie, per servizi, per il personale, ecc.) e in base al principio della competenza economica.

Gli impegni contrattualmente assunti

per opere non ancora eseguite vengono iscritti tra gli "altri conti d'ordine" ovvero specificati in nota integrativa.

## Valutazione civilistica

L'art. 2426, comma 1, n. 11) del Codice civile prevede espressamente che nel bilancio di esercizio "i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza".

Dette rimanenze, pertanto, possono essere valutate con due criteri:

- il criterio del costo (c.d. criterio "della commessa completata"), che consente di rilevare gli utili interamente all'ultimaazione e consegna dell'opera;
- il criterio del corrispettivo contrattuale maturato (c.d. criterio "della percentuale di completamento"), che consente di rilevare gli utili in funzione dell'avanzamento dell'attività di produzione (e quindi dello stato di avanzamento dei lavori). Tale criterio costituisce una deroga al principio generale di valutazione di bilancio basato sul costo.

Le norme di legge non precisano le modalità con cui determinare il "corrispettivo maturato", rinviando implicitamente ad una interpretazione in chiave tecnica. Tuttavia, il requisito della "ragionevole certezza" impone, come indicato nella Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. n.127/1991, di "tenere conto degli eventuali dubbi sulla percentuale di maturazione del corrispettivo e delle prevedibili contestazioni del committente, al fine di rispettare il principio della prudenza".

Secondo il Principio contabile n. 23, in presenza di lavori di durata ultrannuale, il criterio della percentuale di completamento, pur se non espressamente imposto dall'art. 2426 Codice

civile, appare meglio rispondere alla disciplina generale del bilancio e in particolare al principio della competenza, oltre che essere il solo criterio previsto dai Principi contabili internazionali (IAS n. 11), mentre, in presenza di commesse a breve termine (lavori di durata infrannuale), il criterio della percentuale di completamento, pur non precluso dall'attuale normativa vigente, trova raramente riscontro nella prassi contabile e non è previsto dalla normativa fiscale (per queste ultime, dunque, si preferisce utilizzare il criterio della commessa completata).

Sempre secondo il Principio contabile citato, una volta scelto un criterio, esso deve essere applicato per tutte le commesse, al fine di evitare distorsioni nei risultati economici. Uno dei pochi casi di coesistenza dei due criteri si ha proprio nel caso in cui l'uno viene utilizzato per la valutazione delle commesse di durata ultrannuale (percentuale di completamento) e l'altro per la valutazione delle commesse di durata infrannuale (commessa completata).

In caso di utilizzo del criterio della "commessa completata", resta inteso che, se il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è minore del costo di commessa imputabile all'opera in corso di esecuzione, quest'ultima va valutata a tale minor valore di mercato.

## Metodi per l'applicazione del criterio della "percentuale di completamento"

Sono stati individuati dalla dottrina diversi metodi per l'applicazione del criterio suddetto:

1. *metodo del costo sostenuto (cost-to-cost)*. È quello preferito dai Principi contabili nazionali. Per determinare la percentuale di avanzamento, i costi effettivi sostenuti ad una certa data vengono rapportati ai costi totali stimati;

la percentuale viene poi applicata al totale dei ricavi stimati di commessa, ottenendo il valore da attribuire ai lavori eseguiti e quindi i ricavi maturati a tale data;

2. *metodo delle ore lavorate*. L'avanzamento delle opere viene calcolato in funzione delle ore lavorate rispetto alle ore totali previste;

3. *metodo delle unità consegnate*. Oggetto di valutazione ai prezzi contrattuali sono solo le unità di prodotto consegnate (o anche solo accettate);

4. *metodo delle misurazioni fisiche*. Con tale metodo si procede alla rilevazione delle quantità prodotte (in numero di unità prodotte, in dimensione delle opere eseguite, in durata delle lavorazioni eseguite, ecc.) e alla valutazione delle stesse ai prezzi contrattuali, comprensivi dei compensi per revisione prezzi e degli eventuali altri compensi aggiuntivi (varianti formalizzate, claims, ecc.).

#### Valutazione fiscale

La normativa fiscale in materia di lavori in corso di esecuzione è contenuta sostanzialmente nell'art. 92, comma 6 del TUIR per quanto concerne i lavori di durata infrannuale, e nell'art. 93 TUIR per quanto concerne quelli di durata ultrannuale.

In pratica, per i lavori di durata infrannuale è previsto il solo criterio della "commessa completata" che impone di valutare tali opere "in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso" (art. 92, comma 6 TUIR), mentre per le opere di durata ultrannuale sono previsti entrambi i criteri di valutazione.

Più precisamente, l'art. 93, comma 2 TUIR stabilisce, in linea di principio, che "la valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti", salvo poi consentire alle imprese che utilizzano in bilancio il criterio del costo di utilizzare il medesimo criterio anche ai fini fiscali, ma per far ciò devono essere autorizzate dal competente ufficio delle entrate; l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata.

Il nostro legislatore tributario, pertanto, dimostra la propria preferenza per

il metodo della "percentuale di completamento" nella valutazione delle opere in corso di esecuzione di durata ultrannuale, salvo poi consentire all'impresa contribuente anche l'utilizzo del metodo della "commessa completata", ma subordinandolo a due condizioni:

- 1) il criterio del costo (o della "commessa completata") deve essere utilizzato anche nella contabilizzazione di tutte le opere nel bilancio di esercizio (per cui, se l'impresa contabilizza in bilancio le suddette opere con il metodo della percentuale di completamento NON può utilizzare fiscalmente il diverso criterio del costo);
- 2) l'utilizzo del criterio del costo deve essere autorizzato dall'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, la richiesta dell'autorizzazione deve essere presentata o spedita mediante raccomandata all'Ufficio delle Entrate competente e si intende accolta se l'Ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi.

Il legislatore tributario prevede inoltre, sempre con riferimento alla valutazione sulla base dei corrispettivi pattuiti, che "delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione delle disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite (quindi accettate dal committente, nda), in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati".

Il comma 3 dell'art. 93 *cit.*, inoltre, sancisce che il valore può essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per cento (4 per cento per le opere, le forniture e i servizi eseguiti all'estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti).

Il comma 6 dell'art. 93 *citato*, inoltre, prevede che "alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto,

delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa". Il contenuto e le modalità di compilazione di tale prospetto sono illustrate nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982, Prot. 9/1918.

#### I ricavi di commessa

I ricavi di commessa sono costituiti dai corrispettivi complessivi riconosciuti dal committente per l'esecuzione o la fornitura delle opere. Essi pertanto comprendono:

- il prezzo base stabilito contrattualmente;
- le eventuali modifiche di prezzo pattuite con atti aggiuntivi;
- le maggiorazioni per revisione prezzi;
- i corrispettivi per opere e prestazioni aggiuntive (es. varianti);
- i corrispettivi aggiuntivi conseguenti ad eventi i cui effetti siano contrattualmente o per legge a carico del committente;
- gli altri proventi accessori (quali quelli derivanti dalla vendita dei materiali non impiegati, ecc.).

#### I costi di commessa

I costi di commessa sono sia quelli direttamente riferibili alle commesse (costi diretti), sia quelli riferibili all'intera attività produttiva e ripartiti, per imputazione, sulle singole commesse (costi indiretti).

In base al Principio contabile n. 23, § B.III, per costi diretti si intendono indicativamente:

- i costi dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera;
- i costi della manodopera (nel caso di opere realizzate in uno specifico cantiere, tali costi includono tutta la manodopera di cantiere, incluso il personale direttivo e quello addetto ai servizi generali);
- i costi dei subappaltatori;
- le spese di trasferimento di impianti e attrezzature al cantiere;
- i costi per l'impianto del cantiere;

- gli ammortamenti e i noli dei macchinari impiegati;
- le royalties per i brevetti utilizzati per l'opera;
- i costi per fidejussioni e assicurazioni specifiche;
- i costi di progettazione (se riferibili direttamente alla commessa);
- i c.d. costi pre-operativi (costi per studi specifici relativi alla commessa sostenuti dopo l'acquisizione del contratto, costi di organizzazione e avvio della produzione, costi per l'impianto e l'organizzazione del cantiere, per allacciamenti, ecc.);
- i c.d. costi post-operativi (cioè quelli sostenuti dopo la chiusura dei lavori), quali i costi di smobilizzo del cantiere (ossia quelli sostenuti per rimuovere le installazioni, quelle per il rientro dei macchinari in sede, quelli per il trasporto dei materiali non utilizzati in altro cantiere o in sede, incluse le perdite sui materiali abbandonati) e i costi per il collaudo delle opere eseguite.

Per costi indiretti si intendono indicativamente:

- i costi di progettazione (se tali costi si riferiscono all'intera attività produttiva o sono attribuibili a più commesse);
- i costi generali di produzione o "industriali" (stipendi, salari e relativi oneri afferenti la manodopera indiretta e il personale tecnico di stabilimento; ammortamenti economico-tecnici dei cespiti destinati alla produzione; manutenzioni e riparazioni; materiali di consumo; gas metano; acqua; servizi di vigilanza, ecc.).

Non sono invece da considerare costi di commessa le spese che si riferiscono all'attività aziendale nel suo complesso, quali:

- le spese generali, amministrative e di vendita;
- le spese generali di ricerca e sviluppo.

I costi di acquisizione della commessa (come studi, ricerche, partecipazio-

ne a gare, ecc.) vanno addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, in quanto rappresentano costi di natura ricorrente necessari per la normale attività commerciale o di procacciamento degli affari.

Alcuni costi post-operativi, come:

- gli oneri per penalità contrattuali, quelle per il rifacimento di opere secondo le prescrizioni del committente, quelle per la sistemazione di "riserve" avanzate da subappaltatori o subfornitori;
- gli oneri per la manutenzione delle opere nel periodo successivo alla consegna (ove contrattualmente previsto);
- gli oneri per garanzie contrattuali;

devono essere inclusi tra i costi di commessa in virtù di un'adeguata stima che dà origine ad un accantonamento a un "fondo per rischi ed oneri" (Principio contabile *cit.*, § G.III).

### **I proventi e gli oneri finanziari**

Secondo il Principio contabile n. 23, § L.I., i proventi e gli oneri finanziari costituiscono rispettivamente componenti positivi e negativi di reddito e vanno imputati direttamente al conto economico al momento in cui maturano o sono sostenuti, sia che venga adottato il criterio della "percentuale di completamento", sia che venga applicato il criterio della "commessa completata".

Vi sono tuttavia delle eccezioni.

Ad esempio, se viene seguito il *criterio della "commessa completata"* è accettabile imputare ai costi di commessa, includendoli nel valore delle rimanenze, gli interessi passivi sui capitali presi a prestito specificatamente per la commessa e per essa effettivamente utilizzati in aggiunta agli anticipi e agli acconti ricevuti dal committente, purché sussistano le seguenti condizioni:

- trattasi di commesse con tempi di realizzazione eccedenti i dodici mesi;
- l'impresa non riceva dal committente anticipi e acconti di entità tale da evitare squilibri rilevanti nei flussi finanziari (e quindi la quota non finanziata

dal committente sia rilevante);

- l'impresa disponga di un sistema amministrativo che consenta di seguire i flussi finanziari relativi ad ogni singola commessa;
- l'impresa sia in grado di effettuare un'attendibile previsione dei capitali che verranno effettivamente presi a prestito specificatamente per l'esecuzione della commessa, tenuto conto degli anticipi e degli acconti ricevuti dal committente;
- gli interessi su tali capitali siano recuperabili con i ricavi della commessa e ciò sia comprovabile con un preventivo di commessa che ne tenga conto.

Non è accettabile, invece, l'utilizzo di interessi figurativi o di computo, né è accettabile considerare i soli interessi passivi senza tener conto degli eventuali proventi finanziari connessi agli anticipi e agli acconti ricevuti dal committente.

Se, invece, viene seguito il *criterio della "percentuale di completamento"*, i Principi contabili sono più restii ad allontanarsi dal principio generale di imputazione dei proventi e degli oneri finanziari sull'esercizio di maturazione e di sostenimento, e ciò in considerazione del fatto che, nella normalità dei casi, i lavori su ordinazione vengono finanziati dai committenti stessi attraverso l'erogazione di anticipi e acconti, e quindi l'esecuzione di commesse, anche ultrannuali, non comporta in genere significativi sbilanci o eccedenze finanziarie.

Pur tuttavia, e in via del tutto eccezionale, quando in virtù di clausole contrattuali o altro gli aspetti finanziari costituiscono, a prescindere da situazioni patologiche sopravvenute, un elemento determinante nel valutare la redditività della commessa, è accettabile considerare i proventi e gli oneri finanziari come proventi e costi di commessa, purché sussistano le seguenti condizioni:

- tale impostazione deve essere seguita per tutte le commesse dell'impresa, o almeno per quelli che presentino caratteristiche tali da generare rilevanti squilibri nei flussi finanziari;

tali caratteristiche devono essere oggettivamente riscontrabili, riconducibili alla tipologia o alle clausole del contratto, alle modalità di approvvigionamento o di subappalto o di esecuzione dei lavori, ed essere strutturali alla commessa a prescindere dalle patologie che possono verificarsi in corso di esecuzione;

- l'impresa deve disporre di un sistema amministrativo che consenta di formulare attendibili previsioni sull'andamento temporale dei flussi finanziari di ogni singola commessa, di prevenire gli oneri e i proventi finanziari ad essi connessi, di rilevare a consuntivo, in corso d'opera, tali flussi, di analizzare le variazioni e su questa base ripreventivare;
- l'azienda applichi il metodo del costo sostenuto (cost-to-cost) o altri metodi in cui la valutazione dei lavori sia funzione dei ricavi e dei costi previsti (non trova quindi applicazione in caso di applicazione del metodo delle misurazioni fisiche o altre similari).

### Accantonamenti a fronte di perdite prevedibili

Nel rispetto del principio della pru-

denza, indipendentemente dal criterio di valutazione adottato, se l'azienda prevede che per il completamento di una commessa si debba sostenere una perdita (a livello di margine industriale, quindi senza considerare i proventi e gli oneri finanziari, salvo le eccezioni considerate nel paragrafo precedente), tale perdita dovrà essere riconosciuta nella sua interezza, iscrivendo in bilancio un apposito fondo o riducendo il valore delle rimanenze finali (Principio n. 23 *cit.*, § H).

Le perdite vanno considerate separatamente per ciascuna commessa, senza possibilità di compensare le medesime con gli utili relativi ad altre commesse.

### Principi contabili internazionali

Il Principio contabile nazionale n. 23 non si discosta da quanto enunciato dall'International Accounting Standards Committee (IASC) nel suo documento n. 11 (denominato "Commesse a lungo termine"), salva la possibilità di applicare (secondo i principi nazionali) il criterio della commessa completata, esclusa in via generale dai principi internazionali.

**il Torresino**



**ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
DI BOLOGNA**

---

Anno XIII n. 2 marzo-aprile 2006  
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del. 29.09.05  
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 An. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI 

**Direttore responsabile  
Dott.ssa Francesca Buscaroli**

Comitato di redazione  
**Dott. Alberto Battistini**  
*Dottore Commercialista*  
**Dott. Matteo Cotroneo**  
*Direzione Regionale E.R.*  
**Dott. Giorgio Delli**  
*Dottore Commercialista*  
**Dott. Antonio D'Errico**  
*Dottore Commercialista*  
**Dott. Vittorio Melchionda**  
*Dottore Commercialista*  
**Dott.ssa Anita Pezzetti**  
*Direzione Regionale E.R.*  
**Dott.ssa Giovanna Randazzo**  
*Dottore Commercialista*  
**Dott. Alessandro Servadei**  
*Dottore Commercialista*  
**Dott. Luigi Turrini**  
*Dottore Commercialista*

Realizzazione grafica e stampa:  
SATE srl  
via Goretti, 88 - Ferrara

**Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna**  
Via Farini, 14 - 40124 Bologna  
Tel. 051 220392 / 051 233968 - Fax 051 238204  
E mail: [fondazione@dottcomm.bo.it](mailto:fondazione@dottcomm.bo.it)

**Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna**  
Via Farini, 14 - 40124 Bologna  
Tel. 051 264612 - Fax 051 230136  
N° verde 800017381  
E mail: [info@dottcomm.bo.it](mailto:info@dottcomm.bo.it)  
Sito: [www.dottcomm.bo.it](http://www.dottcomm.bo.it)

## Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI	Consigliere Dott.ssa ANNA MARIA BORTOLOTTI	Consigliere Dott.ssa AMELIA LUCA	Consigliere Dott. RAFFAELE SUZZI
Vice Presidente Dott. FRANCESCO CORTESI	Consigliere Dott.ssa FRANCESCA BUSCAROLI	Consigliere Dott. GUIDO PEDRINI	Consigliere Dott. MATTEO TAMBURINI
Segretario Dott.ssa VINCENZA BELLETTINI	Consigliere Dott. MAURIZIO GOVONI	Consigliere Dott.ssa ALESSANDRO SACCANI	Consigliere Dott.ssa ALBERTO TATTINI
Tesoriere Dott. ROBERTO BATAACCHI	Consigliere Dott. G. BATTISTA GRAZIOSI	Consigliere Dott. LUCA SIFO	

## Commissione per l'attuazione del Protocollo d'intesa

Ciro De Sio - <i>Coordinatore</i> Direzione regionale	Matteo Cotroneo ( <i>Vice coordinatore</i> ) Dottori commercialisti	Ragionieri
Rita Longo	Giorgio Antonioni	Luigia Lumia
Silvia Mezzetti	Gianluca Bandini	Ferdinando Maiese
Daniela Miceli	Guido Pedrini	
Mario Santoro		

## Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Dott.ssa Chiara Battistini	Dott. Giancarlo Cagnani	Dott. Giovanni Ferrau	Dott. Antonello Montanari
Dott.ssa Cinzia Borghi	Dott. Ciro De Sio	Dott. Domenico Lanuto	

# CartaSi

## Corporate Oro



**Un'altra opportunità  
dalla Banca popolare  
dell'Emilia Romagna  
per i Dottori Commercialisti**

SUPPLEMENTO AL N. 2  
MARZO-APRILE 2006  
de il Torresino  
Ordine dei Dottori  
Commercialisti di Bologna




# XLADC





# MARATONA DI NEW YORK



Il 6 novembre 2005 36.856 atleti (24.794 uomini e 12.062 donne) hanno tagliato il traguardo della Maratona di New York.

L'alto numero di partecipanti, la rappresentanza di più di 100 paesi, 2 milioni di spettatori e migliaia di volontari hanno reso la Maratona di New York la più numerosa maratona di tutti i tempi. Il sole, la temperatura primaverile e la musica dal vivo hanno reso il percorso un carnevale di suoni e colori contribuendo a realizzare una delle più belle organizzazioni di strada.

Dal momento che il regolamento per la partecipazione richiede il raggiungimento del diciottesimo anno di età, a centinaia di

ragazzini dell'High School è stata data l'opportunità di gareggiare, per 2,5 miglia, sull'ultima parte del percorso, tagliando il traguardo a Tavern on the Green davanti ad applausi di spettatori e sostenitori.

Chi gestisce la Maratona di New York si impegna duramente per attirare i migliori podisti che competono a livello mondiale; diventa poi compito degli atleti effettuare una performance al meglio delle loro capa-



cità. Anche se ogni atleta che completa la ING NYC Marathon si sente vincitore, uno solo è il primo ad oltrepassare la linea d'arrivo: il Kenyota Paul Tergat, protagonista di uno dei più emozionanti finali nella storia della maratona ha distanziato di pochissimo lo sfidante Hendrick Ramaala.

In campo femminile la prima a tagliare il traguardo è stata Jelena Prokopcuka, portando così per la prima volta la Lettonia sul gradino più alto del podio.

Il percorso, che attraversa i 5 Boroughs (Staten Island, Queens, Brooklyn, Manhattan e Bronx), è stato palcoscenico di emozioni ed entusiasmo che difficil-

mente si cancelleranno dalla memoria dei tenaci maratoneti: da Frances Lindsay, ultima persona che ha raggiunto il traguardo prima che il tempo ufficiale di 8 ore e 30 minuti venisse chiuso, all'85enne Newyorkese, più anziano partecipante. Un'esperienza unica e indescrivibile la cui testimonianza, per quanto sentita, non potrà mai essere paragonata all'emozione di viverla!

*(Luigia Nicodemo)*

# Domenica 5 Novembre 2006

## ING New York City Marathon ® 2006

### Vieni con noi alla ING New York City Marathon 2006!



LA MARATONA. Il sogno di ogni maratoneta! Un evento unico, emozionante ed indimenticabile. Quest'anno si corre la **37ª edizione della ING New York City Marathon ®, 36.000 concorrenti, 2 milioni di spettatori**. Lo start è alle 10,45 dal Ponte di Verrazano, sulle struggenti note di "New York New York". Il percorso passa attraverso tutti i quartieri di New York: Brooklyn, Queens, Bronx, Manhattan. Traguardo a Central Park, Tavern on the Green. Il tracciato non è certo famoso per la sua velocità, ma il caloroso incitamento del pubblico e l'atmosfera veramente elettrizzante aiutano ad andare avanti e a rendere di più. Il tempo limite è 8 ore e mezza, ragion per cui alcuni scelgono di fare l'intero percorso camminando, godendosi l'emozione della gara e guadagnandosi alla fine la mitica medaglia. L'organizzazione è eccellente, ristori regolari, servizio medico, traffico bloccato lungo tutto il percorso. Temperatura media tra i 6° (minima) e i 14° (massima). Trasferimento dall'hotel alla partenza della maratona in pullman con assistente e navetta di ritorno dalla finish line.

## PROGRAMMA NY LIBERTY PER I DOTTORI COMMERCIALISTI

2/8 Novembre: 7 giorni / 5 notti in hotel + 1 notte in volo al ritorno

### Primo giorno, Giovedì 2 Novembre.

In mattinata partiamo dall'aeroporto di Bologna per New York con volo di linea (con un cambio di aereo). Atterriamo a New York dopo circa 8 ore di volo (nel pomeriggio, ora locale). **Trasferimento in hotel con pullman Terramia**. All'arrivo, assistenza e sistemazione in hotel.

### Secondo giorno, Venerdì 3 Novembre.

Ore 7,00 allenamento collettivo in Central Park guidato da Orlando Pizzolato e foto di gruppo a Columbus Circle. Alle 9,00 parte il Manhattan Tour (facoltativo), un giro in pullman con guida per i quartieri di Manhattan. Molto consigliato per chi viene a New York per la prima volta. Verso l'una torniamo in albergo, nel pomeriggio ritiriamo il pettorale. Serata libera.

### Terzo giorno, Sabato 4 Novembre.

Di buon mattino, raduno davanti al palazzo dell'Onu per la tradizionale International Friendship Run, riservata agli atleti stranieri che partecipano alla Maratona. Da qui si parte per una corsetta di 5 km fino a Central Park. Segue rinfresco. Nel pomeriggio tradizionale conferenza pre-gara con gli esperti Terramia. Ultimi consigli per correre la maratona al meglio. In serata Pasta Party a cura dell'organizzazione della Maratona.

### Quarto Giorno, Domenica 5 Novembre.

Oggi si corre la **ING New York City Marathon ®!** Trasferimento alla partenza, Verrazano Bridge, con pullman Terramia (il punto di partenza viene comunicato con il foglio notizie). Qui, per ingannare l'attesa, un po' di ginnastica a ritmo di musica, due chiacchiere con gli amici e finalmente alle 10,45 il colpo di cannone annuncia...VIA! Il percorso della Maratona di New York passa per tutti i quartieri di Manhattan e regala emozioni veramente indescrivibili. L'arrivo è in Central Park, qui ci aspettano gli Assistenti Terramia per guidarci sui pullman che ci riporteranno in zona hotel. Per chi non corre, imperdibile il **Giro Panoramico di Harlem e Canti Gospel** (facoltativo, durata circa 4 ore) Serata di relax oppure Cerimonia di Premiazione e discoteca.

### Quinto giorno, Lunedì 6 Novembre.

Una intera giornata a disposizione per lo shopping, il relax, oppure per una escursione facoltativa dell'intera giornata (Cascate del Niagara, Washington ecc).

### Sesto giorno, Martedì 7 Novembre.

Mattinata libera. **Trasferimento all'aeroporto** con pullman Terramia, con assistenza durante il tragitto e all'imbarco. Pernottamento in volo.

### Settimo giorno, Mercoledì 8 Novembre.

In mattinata, dopo il cambio di aereo, arriviamo all'aeroporto di BOLOGNA.

### L'albergo scelto dai Dottori Commercialisti di Bologna: lo Sheraton Manhattan

#### SHERATON MANHATTAN HOTEL 4 \* 790 Settima Avenue

Un hotel di prima categoria situato in posizione perfetta e centralissima, tra Central Park e Times Square, a pochi isolati dalla Quinta Strada e dal Rockefeller Centre. Rispetto allo Sheraton New York, che si trova dall'altra parte della strada, qui l'atmosfera è più tranquilla e raccolta, le comodità sono invece le medesime, con le 665 stanze dal design moderno che dispongono dei comodissimi Sheraton Sweet Sleeper, letti dal materasso spesso, biancheria tripla e soffici cuscini. Inoltre in ogni camera: telefono, TV via cavo e satellitare, cassaforte, minibar, caffettiera, asciugacapelli, scrivania con sedia ergonomica. Fiore all'occhiello dell'albergo è la piscina coperta di 15 metri, ma gli ospiti dell'hotel possono accedere gratuitamente anche al grande Fitness Centre dello Sheraton New York.

### LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE "DOTTORI COMMERCIALISTI"

#### QUOTA MARATONETI

L'iscrizione alla Maratona di New York è riservata ai residenti in Italia, che alla data della Maratona abbiano compiuto i 18 anni:  
in camera quadrupla, due letti matrimoniali, per persona: Euro 1785.  
in camera tripla, un letto matrimoniale e un letto singolo, per persona: Euro 1875.  
in camera doppia, a due letti o matrimoniale, per persona: Euro 2000.  
in camera singola, per persona: Euro 2910.

#### Le quote maratonetisti comprendono:

- Volo di linea A/R da Bologna per New York, con un cambio di aereo.
- Sistemazione hotel Sheraton Manhattan, con servizio di solo pernottamento.
- Trasferimenti a New York in pullman Terramia con assistenza: dall'aeroporto all'albergo e v.v.
- Allenamenti in Central Park e la consulenza di Orlando Pizzolato.
- Conferenza pre-gara di Sabato 4 Novembre.
- Assicurazione di Viaggio Elvia.
- Assistenza Terramia al Tavolo Cortesia dello Sheraton New York (di fronte allo Sheraton Manhattan).
- Spese di prenotazione (Euro 160).
- Tasse aeroportuali in Italia, indicativo, Euro 170.

#### L'iscrizione alla ING New York City Marathon <sup>TM</sup>2006 (Euro 160), che include

- L'iscrizione ufficiale alla 37ª ING New York City Marathon <sup>TM</sup>, pettorale garantito (pettorale, t-shirt ufficiale, Friendship Run, Pasta Party...).
- Il trasferimento in pullman Terramia alla partenza della maratona dallo Sheraton New York (di fronte allo Sheraton Manhattan).
- All'arrivo della maratona, navetta di ritorno dalla zona della Finish-line per l'hotel. Tutti i trasferimenti con assistenza di personale Terramia.

#### QUOTA ACCOMPAGNATORI ADULTI


in camera quadrupla, due letti matrimoniali, per persona: Euro 1.625.  
in camera tripla, un letto matrimoniale e un letto singolo, per persona: Euro 1.715.  
in camera doppia, a due letti o matrimoniale, per persona: Euro 1.840.  
in camera singola, per persona: Euro 2.750.  
Bambini da 2 a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti, Euro 970.  
(gli adulti pagano la quota della doppia).  
Ragazzi da 12 a 18 anni non compiuti in camera con 2 adulti, Euro 1.130.  
(gli adulti pagano la quota della doppia).

#### Le quote accompagnatori comprendono:

- Volo di linea A/R da Bologna per New York, con un cambio di aereo.
- Sistemazione hotel Sheraton Manhattan, con servizio di solo pernottamento.
- Trasferimenti a New York in pullman Terramia con assistenza: dall'aeroporto all'albergo e v.v.
- Allenamenti in Central Park e la consulenza di Orlando Pizzolato.
- Conferenza pre-gara di Sabato 4 Novembre.
- Assicurazione di Viaggio Elvia.
- Assistenza Terramia al Tavolo Cortesia dello Sheraton New York (di fronte allo Sheraton Manhattan).
- Spese di prenotazione (Euro 160).
- Tasse aeroportuali in Italia, indicativo, Euro 170.

#### MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: Euro 600 + spese di prenotazione Euro 60 + iscrizione maratona Euro 160.  
**CHIUSURA ISCRIZIONE A CONDIZIONI SPECIALI DOTTORI COMMERCIALISTI:** 30 Aprile 2006, o prima, ad esaurimento dei posti riservati.



Per maggiori informazioni potete consultare il sito [www.dottcomm.bo.it](http://www.dottcomm.bo.it) oppure contattare la Segreteria della

**FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA**

via Farini, 14 - 40124 Bologna - Tel. 051.220392/233968 - Fax 051.238204 - e-mail: [fondazione@dottcomm.bo.it](mailto:fondazione@dottcomm.bo.it)



## CAMPIONI PER LA TERZA VOLTA



L'Ordine di Bologna ha vinto per la terza volta, negli ultimi quattro anni, il titolo di campione d'Italia nella classifica per Ordini al Trofeo Nazionale di Sci. La manifestazione svoltasi quest'anno sulle nevi amiche di Cortina d'Ampezzo dal 2 al 4 febbraio, ha



visto la partecipazione del più alto numero di colleghi provenienti dal nostro Ordine (ben 21!) oltre ad alcuni loro familiari. Il Trofeo si è svolto nella classica formula, già collaudata negli anni passati, che prevedeva lo svolgimento della gara di slalom gigante il venerdì, sulle piste delle 5 Torri; ed al sabato la gara di fondo, quest'anno sul terribile, ma bellissimo percorso del Tre Croci. Alla gara di slalom, alla quale hanno partecipato colleghi Bolognesi suddivisi nelle diverse categorie di età, la nostra rappresentativa ha ottenuto quattro importanti successi con la collega Doranna Melegari nella categoria dame C, ed i colleghi Giuliano Guandalini, Paolo Stefanetti e Lorenzo Ghermandi rispettivamente nelle categorie master B2, A2 ed A1. Ai successi nello slalom si sono aggiunti quelli nella gara di fondo svoltasi al sabato, con la collega Luigia Nicodemo (new entry del gruppo ed elemento fondamentale per i punti che ha portato per la classifica



per Ordini), ed immeritadamente con il sottoscritto, letteralmente portato al traguardo dal collega ed amico plurivincitore Paolo Stefanetti. Le giornate sono state accompagnate da alcuni momenti di intrattenimento ai quali ha partecipato buona parte dei colleghi provenienti dall'Ordine di Bologna; particolarmente simpatica la serata organizzata presso il Rifugio Faloria durante la quale il collega Giacomino Dal Monte, sempre presente durante questi eventi, ha dato come al solito il meglio di sé in termini di simpatia e spirito di gruppo. (C.M.)

## IL CORNO: CROCE E DELIZIA ....



Rientrati dai successi Alpini ci siamo subito organizzati per mettere in piedi (per il 7° anno consecutivo) la nostra gara di sci, presso la località del Corno alle Scale.

Un buon numero di iscritti, sponsor OSRA E INA, formula ormai collaudata per lo

svolgimento della gara, erano gli elementi che avrebbero dovuto garantire la buona riuscita della manifestazione. Peccato che, tanto per cambiare, il meteo ci abbia messo lo zampino... La data prevista inizialmente per la gara è stata rinviata di una settimana, anche dietro consiglio dei gestori degli impianti sciistici. Sembravano così lontane le splendide giornate di sole del Trofeo Nazionale di Cortina. Senza perdersi d'animo con una settimana di ritardo sulla data prevista, si è regolarmente svolta la gara: giornata di sole splendido questa volta, anche se freddo intenso e vento.

Il miglior tempo è stato del collega Cesare Giunipero di Parma, che ha battuto di pochi decimi il più in forma

della pattuglia bolognese: Paolo Stefanetti.

Come da copione, dopo le premiazioni, quest'anno più che mai con coppe per tutti, il gruppo si è spostato a gustare i manicaretti preparati a Cà Gabrielli. (C.M.)



LADC

Supplemento de il Torresino  
Ordine dei Dottori Commercialisti

Anno XIII n. 2 - marzo-aprile 2006

Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95

Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett.b

Direttore Responsabile

Dott.ssa Francesca Buscaroli

In Redazione

Dott.ssa Vincenza Bellettini

Dott.ssa Isabella Boselli

Dott.ssa Elena Melandri

Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:

Fondazione dei Dottori

Commercialista di Bologna

via Farini, 14

40124 Bologna

tel. 051 220392

fax 051 238204

Realizzazione grafica  
e stampa

SATE srl

via C. Goretti, 88

44100 Ferrara

tel. 0532 765646

fax 0532 765759